Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

SISTRI

MANUALE OPERATIVO

26 aprile 2011

www.sistri.it

Sommario

1. Limitazioni di responsabilità e uso del manuale 6

1.1. Regole per l'attribuzione del numero di versione 6

1.2. Cronologia degli aggiornamenti 7

2. Guida all'utilizzo del sistema SISTRI 11

2.1. Descrizione generale del sistema di tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" 11

2.2. I pre-requisiti tecnici per l'utilizzo del SISTRI 12

2.3. Il dispositivo USB e il suo utilizzo 12

2.3.1. Il dispositivo USB. 12

2.3.2. Responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB sistri. 13

2.4. La "Black Box" e il suo utilizzo 14

2.5. Il sistema di videosorveglianza 15

2.6. Accesso al sistema SISTRI 16

3. Il "Registro": La "Scheda SISTRI Area Registro Cronologico" 17

4. La "Scheda SISTRI Area Movimentazione" 18

4.1. Cos'è la scheda e a cosa serve 18

5. Le procedure per la movimentazione dei rifiuti 19

5.1. Procedure generali 19

5.1.1. Prima apertura del registro cronologico 20

5.1.2. Produttore → trasportatore iscritti al SISTRI (1.a) 20

5.1.3. Produttore non iscritto → trasportatore (1.b) 22

5.1.4. Produttore/trasportatore che trasporta i propri rifiuti pericolosi (1.c) 25

5.1.5. Produttore e trasportatore entrambi non iscritti al SISTRI (1.d) 26

5.1.6. Movimentazione dei rifiuti da impianti iscritti per le attività "R13", "R12", "D13", "D15", "Centro di Raccolta / Piattaforma di Conferimento" 26

5.1.7. Comune della Regione Campania che delega l'intera gestione ad un soggetto gestore, inclusa la compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione (1.e) 27

5.1.8. Comune della Regione Campania che delega la raccolta e il trasporto ad un soggetto gestore, ma che compila in proprio la Scheda SISTRI Area Movimentazione (1.f) 30

5.1.9. Comune della Regione Campania che effettua la raccolta e il trasporto in economia con mezzi e personale proprio (1.g). 32
5.1.10. Trasportatore → Impianto di Gestione rifiuti (2.a) 34
5.1.11. Trasportatore di rifiuti speciali non iscritto → Impianto di gestione rifiuti (2.b) 35
5.1.12. Impianto di gestione rifiuti urbani (2.c) 36
5.1.13. Impianto di gestione rifiuti urbani Regione Campania 37
5.1.14. Cambio destinatario di conferimento di rifiuti urbani in Regione Campania. 38
5.1.15. Verifica analitica e accettazione del rifiuto all'impianto di gestione 38
5.1.16. Flusso produttore – gestore senza trasporto 41
5.2. Trasporto navale marittimo 42
5.2.1. Trasporto marittimo di rifiuti 42
5.2.2. Servizi ecologici portuali 43
Rifiuti prodotti dalle navi 43
Rifiuti prodotti da imbarcazioni da diporto 45
Rifiuti prodotti da pescherecci 45
5.2.3. Trasporto rifiuti nella laguna di Venezia 47
5.3. Trasporto intermodale 48
5.3.1. Inquadramento normativo 48
5.3.2. Procedura 49
5.3.3. Monomodale treno 49
5.3.4. Monomodale nave 50
5.3.5. Gomma → treno 50
5.3.6. Treno → gomma 51
5.3.7. Gomma → nave → gomma 51
5.3.8. Ulteriori precisazioni sul trasporto intermodale 53
5.4. Procedure particolari 55
5.4.1. Rifiuti prodotti da cantieri 55
5.4.2. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione 58
5.4.3. Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di infrastrutture a reti 61

5.4.4. Microraccolta 62
5.4.5. Procedura di movimentazione nel trasporto transfrontaliero 63
5.4.6. Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie. 65
5.4.7 Procedure per la gestione dei veicoli fuori uso (ELV) 68
5.4.8 Procedura relativa ai veicoli fuori uso di competenza dell'agenzia del demanio 71
5.4.9. Trasbordo totale o parziale di un rifiuto 72
5.4.10. Modifica dell'operazione di trattamento prima del conferimento 74
5.4.11. Compilazione per conto del trasportatore dei propri rifiuti non pericolosi da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento 74
5.4.12. Movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 75
5.4.13. Gestione fanghi destinati allo spandimento in agricoltura 76
5.4.14. Cambio del destinatario durante il trasporto 76
5.4.15. Gestione delle differenze fra peso dichiarato e peso verificato a destino 77
6. Aspetti relativi all'iscrizione ed alle modifiche dell'iscrizione 78
6.1 Calcolo dei dipendenti 78
6.2. Conguaglio dei contributi 80
6.2.1 Fac-simile estratto dal Testo Unico Sistri 81
6.3. Variazione dati del delegato 82
6.4. Variazione dati anagrafici azienda o cessazione attività 82
7. Cosa fare in caso di 84
7.1. Assenza temporanea di connessione 84
8. Le guide 85

Elenco dei diagrammi di flusso

Figura 1. Produttore e trasportatore iscritti al SISTRI (1.a) 22

Figura 2. Produttore non iscritto → Trasportatore (1.b) 24

Figura 3. Produttore che effettua il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (1.c) 26

Figura 4. Comune della Regione Campania che delega l'intera gestione ad un soggetto gestore, inclusa la compilazione della scheda Sistri Area Movimentazione (1.e). 29

Figura 5. Comune della Regione Campania che delega la raccolta e il trasporto ad un soggetto gestore, ma che compila in proprio la scheda Sistri Area Movimentazione (1.f) 31

Figura 6. Comune Regione Campania che effettua la raccolta e il trasporto in economia con mezzi e personale proprio (1.g) 33

Figura 7. Trasportatore → Gestore impianto (2.a) 34

Figura 8. Trasportatore non iscritto → Gestore impianto (2.b) 35

Figura 9. Trasportatore non iscritto → Gestore impianto (2.b) 36

Figura 10. Movimentazione dei rifiuti originati da cantieri di durata inferiore a 6 mesi 57

Figura 11. Manutenzione con trasporto a unità locale di riferimento e successivo trasporto a impianto di gestione rifiuti 59

Figura 12. Manutenzione con trasporto diretto all'impianto di digestione rifiuti 60

1. Limitazioni di responsabilità e uso del manuale

Il presente Manuale d'uso è uno strumento di supporto all'utilizzo del sistema SISTRI.

Tale Manuale, che pure affronta la completa implementazione delle informazioni da fornire al SISTRI, sarà oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni, a seguito della attività di implementazione e le segnalazioni che perverranno da parte dei soggetti via via coinvolti nel processo di verifica.

I contenuti della presente pubblicazione sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. La riproduzione, anche parziale, per ragioni commerciali e non commerciali, è consentita a titolo gratuito purché nella pubblicazione, in qualunque forma realizzata e diffusa, sia citata la fonte "SISTRI – Manuale Operativo – Versione x.x - www.sistri.it (inserire l'identificativo numerico della versione utilizzata)".

SISTRI si riserva il diritto di apportare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, modifiche ed integrazioni al presente Manuale.

1.1. Regole per l'attribuzione del numero di versione

Valgono le seguenti regole per l'attribuzione del numero di versione del Manuale:

1) Si manterrà l'attuale numerazione a due cifre (versione x.x).
2) Le versioni verranno numerate in modo progressivo con il seguente criterio:

   a. La prima cifra dopo il punto verrà incrementata in seguito a modifiche sostanziali di singole parti del Manuale.

   b. La cifra prima del punto verrà incrementata nel caso in cui le modifiche implementate nel Manuale dovessero portare ad un sostanziale riorganizzazione dello stesso, o ad un aumento significativo del numero di argomenti.
3) Le modifiche non sostanziali (quali ad esempio la correzione di errori di battitura, o della numerazione di figure e tabelle) non daranno luogo ad un incremento del numero di versione, ma saranno comunque identificabili tramite l'inserimento della modifica nella tabella di aggiornamento del Manuale, e l'aggiornamento della data nel piè di pagina del Manuale.

1.2. Cronologia degli aggiornamenti

Versione	*Data*	*Parte modificata*	*Contenuto della modifica*
Test 1.0	1/08/2010	Aggiunto paragrafo 7.3.2	o Procedura di accettazione del rifiuto
Test 1.0	1/08/2010	Tutto il documento	o Riallineamento di alcuni link ipertestuali errati
Test 1.0	2/08/2010	Aggiunto paragrafo 2.5	o Il sistema di videosorveglianza
Test 1.1	12/08/2010	Aggiunto paragrafo 7.4	o La guida per i commercianti, gli intermediari e i consorzi
		Aggiunto paragrafo 1.1	o Regole per l'attribuzione del numero di versione
		Aggiunto paragrafo 1.2	o Cronologia degli aggiornamenti
		Figura 3	o Modificata la didascalia (riferimento a 1.c invece che a 1.d)
		Paragrafo 2.6, pag. 10	o Aggiunta la frase "Si ricorda che l'accesso al sistema sarà possibile solo a partire dal 1° ottobre 2010. Nel caso in cui l'accesso avvenga da ambiente intranet, sarà necessario configurare opportunamente il proprio indirizzo proxy."
		Paragrafo 6.1, pag. 38	o Sostituita la frase: "andrà contattato il Sistri al numero _____ oppure alla casella mail iscrizioni@sistri.it" con la frase "andrà contattato il Sistri al numero 800003836 oppure alla casella mail iscrizionemail@sistri.it"
		Paragrafo 7.2.2, pag. 49	o Sostituita la frase "il trasportatore dovrà in primo luogo selezionare la "Scheda Sistri Area Movimentazione Produttore"" con la frase "il trasportatore dovrà in primo luogo selezionare la Scheda SISTRI"
Test 1.2	30/09/2010	Tutto il documento	o Revisione completa
		Eliminazione contenuti capitolo 7	o Sostituzione dei contenuti con le guide utente
Test 1.3	16/11/2010	Aggiunto paragrafo 5.1.1. con conseguente cambio di numerazione dei capitoli successivi fino al 5.1.9 Aggiunto paragrafo 5.1.10 Aggiunto paragrafo 5.2.4	o Prima apertura del registro cronologico o Flusso produttore – gestore senza trasporto (recupero/smaltimento da parte del produttore del rifiuto) o Autospurgo o Ulteriori precisazioni/integrazioni nei seguenti paragrafi: - 3 Il "Registro": "La scheda SISTRI Area Registro Cronologico", - 5.1.3. Produttore non iscritto → trasportatore, - 5.1.9. Verifica analitica e accettazione del rifiuto all'impianto di gestione, - 5.2.1 Rifiuti prodotti da cantieri, - 5.2.2. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione.

Versione	*Data*	*Parte modificata*	*Contenuto della modifica*
Test 1.4	26/11/2010	Aggiunto paragrafo 5.2 con conseguente cambio di numerazione dei capitoli successivi fino al 5.3.5	o Trasporto intermodale
1.5	30/11/2010	Capitolo 5	o Revisione di tutti i diagrammi di flusso

Aggiornamenti della presente versione 2.0 rispetto alla versione 1.5 del 30/11/2010

Parte modificata	*Contenuto della modifica*
Capitolo 2.6 (Modalità di accesso al Sistri)	*Rivisto l'intero capitolo*
Capitolo 3 Il "Registro": La Scheda Sistri area registro cronologico	*Rivisto l'intero capitolo*
Capitolo 4 La "Scheda SISTRI Area Movimentazione"	*Rivisto l'intero capitolo*
Capitolo 5 . Le procedure per la movimentazione dei rifiuti	*Aggiunta la descrizione delle procedure per la Regione Campania*
Capitolo 5.1.6 Movimentazione dei rifiuti da un impianto di messa in riserva R13	*Nuovo capitolo*
5.1.7. Comune della Regione Campania che delega l'intera gestione ad un soggetto gestore, inclusa la compilazione della scheda Sistri Area Movimentazione (1.e).	*Nuovo capitolo*
5.1.8. Comune della Regione Campania che delega la raccolta e il trasporto ad un soggetto gestore, ma che compila in proprio la scheda Sistri Area Movimentazione (1.f)	*Nuovo capitolo*
5.1.9. Comune della Regione Campania che effettua la raccolta e il trasporto in economia con mezzi e personale proprio (1.g)	*Nuovo capitolo*
5.1.10 Trasportatore Impianto di Gestione rifiuti (2.a)	*Rivisto l'intero capitolo*
5.1.13. Impianto di gestione rifiuti urbani Regione Campania	*Nuovo capitolo*
5.1.15. Verifica analitica e accettazione del rifiuto all'impianto di gestione	*Rivisto l'intero capitolo*
5.2 Trasporto navale marittimo	*Nuovo capitolo*
5.3.8 Ulteriori precisazioni sul trasporto intermodale	*Nuovo capitolo*
5.4.1 Rifiuti prodotti da cantieri	*Rivisto l'intero capitolo*
5.4.2 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione	*Rivisto l'intero capitolo*
5.4.3. Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di infrastrutture a reti	*Nuovo capitolo*
5.4.4 Microraccolta	*Rivisto l'intero capitolo*
5.4.6 Autospurgo e manutenzione di reti fognarie	*Rivisto l'intero capitolo*

5.4.7 Trasbordo totale o parziale di un rifiuto	*Nuovo capitolo*
5.4.8. Modifica dell'operazione di smaltimento a destino	*Nuovo capitolo*
5.4.9.Compilazione per conto del trasportatore dei propri rifiuti non pericolosi da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento	*Nuovo capitolo*
5.4.10. Movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15	*Nuovo capitolo*
5.4.11 Gestione fanghi destinati allo spandimento in agricoltura	*Nuovo capitolo*
5.4.12 Cambio del destinatario durante il trasporto	*Nuovo capitolo*
5.4.13 Gestione delle differenze fra peso dichiarato e peso verificato a destino	*Nuovo capitolo*
6.2. Variazione dati anagrafici azienda	*Rivisto l'intero capitolo*
Diagrammi di flusso	*Revisione di tutti i diagrammi di flusso*

Aggiornamenti della presente versione 2.1 del 15/04/2011 rispetto alla versione 2.0 del 14/04/2011

Parte modificata	***Contenuto della modifica***
Capitolo 2.3.2. Responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB SISTRI.	*Aggiunto l'intero capitolo*

Aggiornamenti della versione 2.2 del 18/04/2011rispetto alla versione 2.1 del 15/04/2011

Parte modificata	***Contenuto della modifica***
Capitolo 6. Aspetti relativi all'iscrizione ed alle modifiche dell'iscrizione	*Aggiunto l'intero capitolo*
Capitolo 6.1. Calcolo del numero dei dipendenti	*Aggiunto l'intero capitolo*
Capitolo 6.2. Conguaglio dei contributi	*Aggiunto l'intero capitolo*
Capitolo 7. Cosa fare in caso di	*Il capitolo ora contiene un solo sottocapitolo (7.1, assenza temporanea di connessione)*

Aggiornamenti della versione 2.3 del 19/04/2011 rispetto alla versione 2.2 del 18/04/2011

Parte modificata	***Contenuto della modifica***
Capitolo 6. Aspetti relativi all'iscrizione ed alle modifiche dell'iscrizione	*Inserimento dei sottocapitoli 6.3 e 6.4*

Aggiornamenti della presente versione 2.4 del 26/04/2011 rispetto alla versione 2.3 del 19/04/2011

Parte modificata	***Contenuto della modifica***
Capitolo 2.6 Accesso al Sistema Sistri	*Semplificazione del capitolo e rinvio alle Guide Utente per ulteriori dettagli*
Capitolo 5.1.2 Produttore → trasportatore iscritti al SISTRI (1.a)	*Precisazioni terminologiche non sostanziali*
Capitolo 5.1.4 Produttore → trasportatore iscritti al SISTRI (1.a)	*Precisazioni terminologiche non sostanziali*
Capitolo 5.1.6 Movimentazione dei rifiuti da un impianto di messa in riserva R13	*Aggiunte i casi relativi alle attività R12, D13 e D15*
Capitolo 5.1.13 Impianto di gestione rifiuti urbani Regione Campania	*Precisazioni terminologiche non sostanziali*
5.1.14. Cambio destinatario di conferimento di rifiuti urbani in Regione Campania.	*Rimosso l'ultimo paragrafo del capitolo.*
5.1.15. Verifica analitica e accettazione del rifiuto all'impianto di gestione	*Aggiunta precisazione relativa alla stampa della scheda "rifiuto respinto"*
5.2.2 Servizi ecologici portuali, sotto capitolo "Rifiuti prodotti da pescherecci"	*Eliminata la frase "In caso di conferimento a circuito organizzato di raccolta, l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati avviene tramite il gestore del servizio di raccolta ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art 7 del D.M. 17 dicembre 2009"*
5.3.5 Gomma-> Treno	*Aggiunta precisazione relativa all'inserimento del codice di marcatura del carro (pag. 62, penultimo paragrafo e pag. 63 primo paragrafo).* *Alcune precisazioni terminologiche non sostanziali*
5.4.5 Procedura di movimentazione nel trasporto transfrontaliero.	*Precisazione relative alla compilazione ed all'invio dell'allegato VII di cui al Regolamento CE n°1013/2006*
5.4.7 Procedure per la gestione dei veicoli fuori uso (ELV)	*Aggiunto l'intero capitolo*
5.4.8 Procedura relativa ai veicoli fuori uso di competenza dell'agenzia del demanio	*Aggiunto l'intero capitolo*
5.4.9 Trasbordo totale o parziale di un rifiuto	*Eliminata alcune frasi non necessarie alla descrizione della procedura.*
5.4.10 Modifica dell'operazione di smaltimento a destino	*Corretto il titolo in "Modifica dell'operazione di trattamento prima del conferimento".* *Inserite alcune precisazioni relative all'utilizzo del campo annotazioni.*
Capitolo 6.2. Conguaglio dei contributi	*Corretti gli importi della tabella relativa alle compensazioni*

2. Guida all'utilizzo del sistema SISTRI

2.1. Descrizione generale del sistema di tracciabilità dei rifiuti "SISTRI"

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

La gestione informatica degli adempimenti ambientali prevista dal SISTRI assicura numerosi vantaggi agli Operatori coinvolti: consente un inserimento dei dati più rapido e garantisce una sensibile riduzione dei costi e degli errori che vengono attualmente commessi nella compilazione cartacea del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, del Registro di carico e scarico e del MUD.

Agli operatori iscritti al SISTRI vengono consegnati:

- un dispositivo elettronico, definito dispositivo USB, per accedere al sistema SISTRI dalla propria postazione. Tale dispositivo consente di trasmettere dati, di apporre la firma elettronica e di memorizzare informazioni;
- insieme al dispositivo USB, ai trasportatori viene consegnato un altro dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito Black Box, che ha la funzione di monitorare il percorso del carico dal produttore al centro di smaltimento. La consegna e l'installazione della Black Box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è disponibile sul portale SISTRI all'indirizzo www.sistri.it oltre ad essere fornito contestualmente alla consegna dei dispositivi;
- apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dagli impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

Il sistema SISTRI ha previsto un servizio di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi, che risponde al numero **800 00 38 36** Gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Il SISTRI provvede alla sostituzione gratuita dei dispositivi nel caso in cui il difetto sia imputabile a un vizio originale del prodotto. In caso di danni procurati da incuria, i costi di sostituzione saranno invece a carico dell'utente.

2.2. *I pre-requisiti tecnici per l'utilizzo del SISTRI*

Il software SISTRI risiede interamente su server remoti accessibili solo tramite una connessione Internet.

Per utilizzare il sistema SISTRI, è necessario dotarsi di un Personal Computer dotato di porte USB, di una stampante e di connessione ad Internet (è consigliata una connessione a banda larga o UMTS; il sistema funziona anche con linee a bassa velocità a 56-128 kbit/s ma i tempi di caricamento delle maschere potrebbero risultare lunghi).

Il software funziona indipendentemente dal sistema operativo dell'utente.

2.3. *Il dispositivo USB e il suo utilizzo*

2.3.1. Il dispositivo USB.

Il dispositivo USB può contenere fino a un massimo di 3 certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ciascun dispositivo USB contiene:

- l'identificativo utente (UID);
- la password per l'accesso al sistema (PWD);
- la password di sblocco del dispositivo (PIN) chiamata anche "password principale";
- il codice di sblocco personale (PUK).

Sul dispositivo è inoltre presente il programma di navigazione Internet (browser) da utilizzare per l'accesso al SISTRI (2.6). Il dispositivo USB viene utilizzato:

- da parte dei delegati della sede legale o delle unità locali dei soggetti iscritti:
    - per effettuare l'accesso al SISTRI;
    - per firmare le schede del Registro Cronologico e le Schede SISTRI Area Movimentazione;
- da parte dei conducenti:
    - per effettuare l'accesso al SISTRI;
    - per segnalare la presa in carico dei rifiuti presso i produttori/detentori:
    - per avviare il tracciamento del viaggio, tramite inserimento nella Black Box;
    - per segnalare la consegna del carico di rifiuti presso l'Impianto di gestione rifiuti.

2.3.2. Responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB sistri.

La responsabilità per la veridicità dei dati inseriti nel Sistri mediante l'utilizzo del "Dispositivo USB" che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 grava sulla persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel "Dispositivo USB" afferisce alla sola attività di compilazione delle Schede Sistri, con la conseguenza che solo il non corretto inserimento nelle Schede Sistri dei dati trasmessi dalle altre strutture e funzioni dell'organizzazione aziendale che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti, può comportare la responsabilità del Delegato per il "Dispositivo USB".

Laddove il luogo di custodia dei dispositivi USB non si trovi presso la sede legale dell'impresa oppure presso una delle unità locali iscritte al Sistri, il "Dispositivo USB" potrà essere tenuto presso altra sede, previa comunicazione a Sistri della predetta circostanza, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009, in base al quale i dispositivi USB sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

2.4. La "Black Box" e il suo utilizzo

Il dispositivo di bordo "Black Box" è in grado di interagire con il sistema SISTRI attraverso il dispositivo USB.

Esiste un solo dispositivo USB utilizzabile con ogni Black Box, che corrisponde a quello impiegato nella procedura di attivazione della Black Box.

Ogni volta che si utilizza un mezzo di trasporto per una missione in ambito SISTRI è necessario utilizzare il dispositivo USB associato al mezzo di trasporto. L'operazione d'inserimento è svincolata dal rispetto dello stato d'accensione o spegnimento del motore ma, in osservanza alle norme di sicurezza, è bene che non si effettui l'azione quando il veicolo è in movimento.

Lo scenario tipico di utilizzo della Black Box è il seguente:

Inizio del trasporto

1. il conducente effettua il carico nello stabilimento del produttore;
2. inserisce il dispositivo USB in un PC messo a disposizione dal Produttore;
3. digita personalmente il PIN di sblocco del dispositivo USB per consentire al sistema SISTRI di effettuare i necessari aggiornamenti e registrare l'operazione di carico;
4. ad operazione completata il conducente estrae il dispositivo;
5. a questo punto è possibile stampare la copia cartacea della Scheda SISTRI, aggiornata con la data e l'ora dell'operazione di carico generata automaticamente dal Sistema, e completare formalmente la procedura di presa in carico;
6. tornato sul veicolo, il conducente inserisce il dispositivo USB nella Black Box;
7. se tutto è regolare, il led verde si accende, quello rosso rimane spento e il cicalino emette un triplo "bip"
8. successivamente la Black Box emette un "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo USB;

A questo punto si suggerisce di estrarre il dispositivo e di conservarlo in un luogo protetto.

Fine del trasporto

1. una volta giunto all'impianto autorizzato di recupero o smaltimento, il conducente inserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo per poterlo rimuovere. (qualora il dispositivo fosse già inserito, è comunque necessario rimuoverlo e inserirlo nuovamente nella Black Box);
2. il conducente inserisce personalmente il dispositivo USB nel PC dell'impianto autorizzato di recupero o smaltimento nella modalità ad accesso pubblico e digita il PIN di sblocco per consentire le operazioni previste;
3. ritornato sul mezzo di trasporto, il conducente reinserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo;

Si raccomanda di utilizzare il dispositivo USB esclusivamente nel corso di missioni di trasporto di rifiuti. Ogni altro uso del dispositivo USB SISTRI deve essere assolutamente evitato.

Informazioni più dettagliate sull'utilizzo della Black Box sono riportate sul "Manuale d'uso Black Box", già rilasciato agli installatori.

2.5. Il sistema di videosorveglianza

Un equipaggiamento di sensori per il monitoraggio, installati presso gli impianti di discarica di incenerimento e di coincenerimento, nonché presso gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, costituisce il sistema di videosorveglianza a supporto delle attività di tracciamento dei rifiuti attuate dal SISTRI.

Il sistema di videosorveglianza opera in maniera continuativa e consente l'analisi e la raccolta dei dati di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti. Il sistema permette l'identificazione dei veicoli attraverso la lettura della targa mediante l'impiego di telecamere opportunamente installate e di uno specifico software.

Tali dati possono essere utilizzati per la verifica e il controllo delle informazioni inserite dagli utenti nel sistema SISTRI nelle varie fasi della movimentazione dei rifiuti.

Il sistema di videosorveglianza è completamente gestito dalla centrale del SISTRI per tutto quel che riguarda le attività di installazione e manutenzione e per la normale operatività non richiede alcun intervento da parte degli utenti.

I gestori degli impianti dovranno solo comunicare al SISTRI eventuali modifiche all'organizzazione dell'impianto (ad esempio, modifiche dei varchi di accesso, apertura di nuovi varchi, ecc.) che possano in qualche modo influenzare l'efficacia del sistema di videosorveglianza.

2.6. Accesso al sistema SISTRI

IMPORTANTE: Nel caso in cui l'accesso avvenga da ambiente Intranet (ad esempio un ufficio in cui l'accesso degli utenti a internet avviene attraverso una rete locale gestita centralmente) sarà necessario configurare opportunamente il proprio indirizzo Proxy. Tale operazione deve essere effettuata dal gestore della rete dell'ufficio.

Nel caso in cui invece l'accesso a internet viene effettuato da un utente direttamente connesso, non c'è necessita di configurare l'indirizzo Proxy.

Per accedere al sistema occorre accendere il PC, attivare la connessione a Internet e inserire il dispositivo USB.

Il sistema di accesso del SISTRI chiede un pin di sblocco del certificato elettronico e, successivamente, l'inserimento della username e della password. Ad autenticazione completata, il sistema presenta il menù delle applicazioni. Tra queste applicazioni compare "movimentazione" che costituisce l'ambiente funzionale attraverso cui vengono comunicati i dati della tracciabilità.

Per i dettagli sui passi da eseguire per accedere al sistema si faccia riferimento alla guida utente disponibile sul portale www.sistri.it.

Accesso al sistema delle Associazioni Imprenditoriali o società di servizi ad esse collegate.

La procedura di accesso al sistema SISTRI per le Associazioni imprenditoriali è la stessa degli utenti singoli. Va però ricordato che il dispositivo USB in possesso dell'associazione è "Multi-Utente", questo significa che con la stessa password sarà possibile accedere all'account di tutti gli iscritti al SISTRI deleganti l'associazione. Per questo motivo, una volta completata la procedura di autenticazione come delegato dell'Associazione, il sistema chiede di scegliere l'associato delegante per conto del quale si intende operare.

3. Il “Registro”: La “Scheda SISTRI Area Registro Cronologico”

Come stabilito dall’art. 188-bis, comma 3 del D.Lgs 152/2006, “Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 183.”

Di conseguenza, il Registro Cronologico sostituisce per gli iscritti al SISTRI il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art. 190 del D. Lgs. 152/2006. I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri:

- **PRODUTTORI:**

  Un registro per ogni unità locale iscritta al SISTRI o, nel caso siano state iscritte unità operative, per ogni unità operativa iscritta al SISTRI;

- **TRASPORTATORI:**

  Un registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese di trasporto di cui all’art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/06, uno per ogni unità locale iscritta al SISTRI;

- **GESTORI:**

  Un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie d’iscrizione.

- **Altre categorie:**

  un registro per ogni attività iscritta nell’unità locale.

Il Registro Cronologico è costituito dalle registrazioni cronologiche prodotte e firmate elettronicamente sul sistema del SISTRI. Il registro cronologico è reso disponibile all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta ed è conservato in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione. Fa eccezione il registro cronologico relativo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che deve essere conservato a tempo indeterminato ed al termine dell'attività deve essere consegnato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica. A differenza degli altri registri cronologici che sono formati da registrazioni di carico e di scarico, il registro degli intermediari e dei consorzi è formato da una sola registrazione per ogni singola movimentazione.

Le registrazioni cronologiche, una volta firmate, possono essere annullate o modificate in alcuni campi e sotto determinate condizioni (ES: annullamento per errore materiale, modifica per inserimento annotazione.)

4. La “Scheda SISTRI Area Movimentazione”

4.1. Cos’è la scheda e a cosa serve

La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” è un documento informatico costituito da varie sezioni che vanno compilate a cura dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

È possibile vedere la scheda come costituita da tre distinte sezioni:

- Scheda “produttore”
- Scheda “trasporto”
- Scheda “destinatario”

La scheda “produttore” contiene le informazioni qualitative e quantitative del rifiuto, i dati anagrafici del produttore e i dati identificativi di tutti gli altri soggetti coinvolti nella movimentazione fisica del rifiuto.

La scheda “trasporto” contiene i dati anagrafici di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto, le informazioni identificative del mezzo di trasporto e del percorso, nonché le date di presa in consegna e fine processo.

La scheda “destinatario” contiene i dati anagrafici del destinatario e l’esito della movimentazione con l’indicazione della quantità accettata.

In tutte le sezioni possono essere indicati i soggetti che hanno svolto attività di intermediazione che, nel SISTRI, risultano registrati con le categorie di Intermediari o Consorzi.

Tutti i soggetti indicati nella scheda SISTRI, ad eccezione degli intermediari ed i consorzi, devono compilare e firmare elettronicamente, per mezzo del dispositivo USB, le sezioni della scheda di propria competenza.

Nel caso generale, la scheda SISTRI firmata elettronicamente dal produttore e dal trasportatore, viene stampata presso l’impianto del produttore dopo l’inserimento del dispositivo associato alla Black Box (attraverso il quale viene segnalata al SISTRI la presa in carico da parte del conducente). La copia cartacea così prodotta accompagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di destinazione e sostituisce l’emissione del formulario identificativo del rifiuto.

5. Le procedure per la movimentazione dei rifiuti

5.1. Procedure generali

Per brevità in questa sezione si adotta la seguente terminologia:

- per "produttore" si intende "produttore/detentore di rifiuti speciali";
- per "trasportatore" s'intende un'impresa che effettua trasporto di rifiuti ai sensi dell'art.212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per "produttore/trasportatore" s'intende un produttore che effettua il trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell'art.212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per "gestore" s'intende il gestore di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti.

Questa sezione descrive il flusso delle informazioni da inserire nel sistema e le operazioni che ciascun soggetto coinvolto nel ciclo di gestione del rifiuti deve effettuare. Le modalità di interazione dei soggetti con l'interfaccia utente sono descritte nelle Guide Utente pubblicate sul portale SISTRI all'indirizzo www.sistri.it e disponibili nella sezione "Documenti – Manuali e Guide". Il flusso delle operazioni è stato articolato nelle seguenti due tipologie:

1. **Produttore → trasportatore** che include le operazioni che bisogna effettuare dalla fase di produzione a quella di trasporto del rifiuto. Questa tipologia include i seguenti casi:

   a. produttore e trasportatore iscritti al SISTRI;

   b. produttore non iscritto al SISTRI;

   c. produttore iscritto al SISTRI che effettua il trasporto dei propri rifiuti pericolosi;

   d. produttore e trasportatore entrambi non iscritti al SISTRI.

   e. comune della Regione Campania che delega l'intera gestione ad un soggetto gestore, inclusa la compilazione della scheda Sistri Area Movimentazione.

   f. comune della Regione Campania che delega la raccolta ed il trasporto ad un soggetto gestore, ma che compila in proprio la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**.

   g. comune Regione Campania che effettua la raccolta e il trasporto in economia con mezzi e personale proprio.

2. **Trasportatore → gestore** che include le operazioni da effettuare dalla fine del trasporto fino all'accettazione (o non accettazione) del rifiuto da parte del Gestore dell'impianto e le operazioni successive all'accettazione effettuate dal Gestore. Questa tipologia include:

   a. trasportatore iscritto al SISTRI;

   b. trasportatore non iscritto al SISTRI;

   c. impianto di gestione rifiuti urbani.

Le procedure non comprese nelle tipologie di cui sopra sono descritte nella sezione “Procedure particolari” che in questa versione del Manuale include:

- la movimentazione di rifiuti prodotti da cantieri;
- la movimentazione di rifiuti prodotti da attività di manutenzione;
- la movimentazione di rifiuti prodotti da attività di manutenzione di infrastrutture a rete
- la movimentazione di rifiuti prodotti da attività di micro raccolta;
- il trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- i rifiuti prodotti da attività di autospurgo e manutenzione reti fognarie;
- trasbordo totale o parziale di un rifiuto ;
- modifica dell’operazione di smaltimento a destino;
- procedure per i centri di raccolta;
- Movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15;
- gestione fanghi per lo spandimento in agricoltura;
- cambio destinatario durante il trasporto;
- gestione delle differenze fra peso dichiarato e verificato a destino.

Il ruolo di altri attori (intermediari, consorzi, associazioni o società di servizi) verrà incluso in specifiche guide che saranno pubblicate sul portale SISTRI.

5.1.1. Prima apertura del registro cronologico

Qualora il produttore di rifiuti intenda movimentare un rifiuto in giacenza già registrato sul registro di carico e scarico, ma non ancora caricato sull’area registro cronologico, dovrà:

- inserire manualmente nel registro cronologico i dati relativi al rifiuto da movimentare;
- compilare la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** (4) (*cfr. anche Guida Utente Produttori*),secondo le procedure previste dal Sistri per la movimentazione di un rifiuto.

5.1.2. Produttore → trasportatore iscritti al SISTRI (1.a)

È il caso in cui un produttore iscritto al SISTRI intenda movimentare i propri rifiuti avvalendosi di un trasportatore anch’esso iscritto al SISTRI. In questo caso si applica la seguente procedura:

Il produttore che ha generato il rifiuto ne registra la presa in carico compilando la Scheda SISTRI **Area Registro Cronologico** (*cfr. Guida Utente Produttori*) entro 10 giorni dalla produzione e, comunque, prima della movimentazione.

Quando il produttore decide di iniziare la movimentazione, deve compilare e firmare la sezione della Scheda **Scheda SISTRI Area Movimentazione** (4) (*cfr. anche Guida Utente Produttori*),di sua competenza.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio della movimentazione;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno quattro ore prima dell'inizio della movimentazione, salvo che il trasportatore non stia esercitando un'attività di microraccolta così come definita dal all'art 193, comma 10 del DM 152/2006.

Dopo la compilazione e la firma da parte del produttore, il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e compila la **Scheda SISITRI Area** Scheda SISTRI Area Movimentazione (4) (*cfr. anche Guida Utente Trasportatori*), nelle parti di sua competenza.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio del trasporto;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno due ore prima del trasporto, salvo che il trasportatore non stia esercitando un'attività di microraccolta così come definita all'art 193, comma 10 del DM 152/2006.

Prima di avviare il trasporto del rifiuto, il delegato produttore effettua il collegamento della Scheda SISTRI Area Movimentazione al Registro Cronologico, effettuando lo scarico; successivamente il conducente ne segnala la presa in carico inserendo il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer del produttore. In automatico, il sistema SISTRI effettua il **carico** nel registro cronologico del trasportatore (utilizzo Area Conducente).

Va ricordato che, durante il trasporto, i rifiuti devono comunque essere accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione stampata dal produttore, al momento della presa in carico del rifiuto da parte del conducente dell'impresa di trasporto.

La scheda cartacea riporta:

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell'impresa che ha prodotto i rifiuti;
- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell'impresa di trasporto;
- data e ora di presa in carico del rifiuto, generate automaticamente dal sistema SISTRI a seguito dell'inserimento del dispositivo USB nel computer del produttore da parte del conducente;
- un codice a barre bidimensionale che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal sistema SISTRI.

Sulla scheda non sono quindi necessarie ulteriori firme.

Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB (2.3).

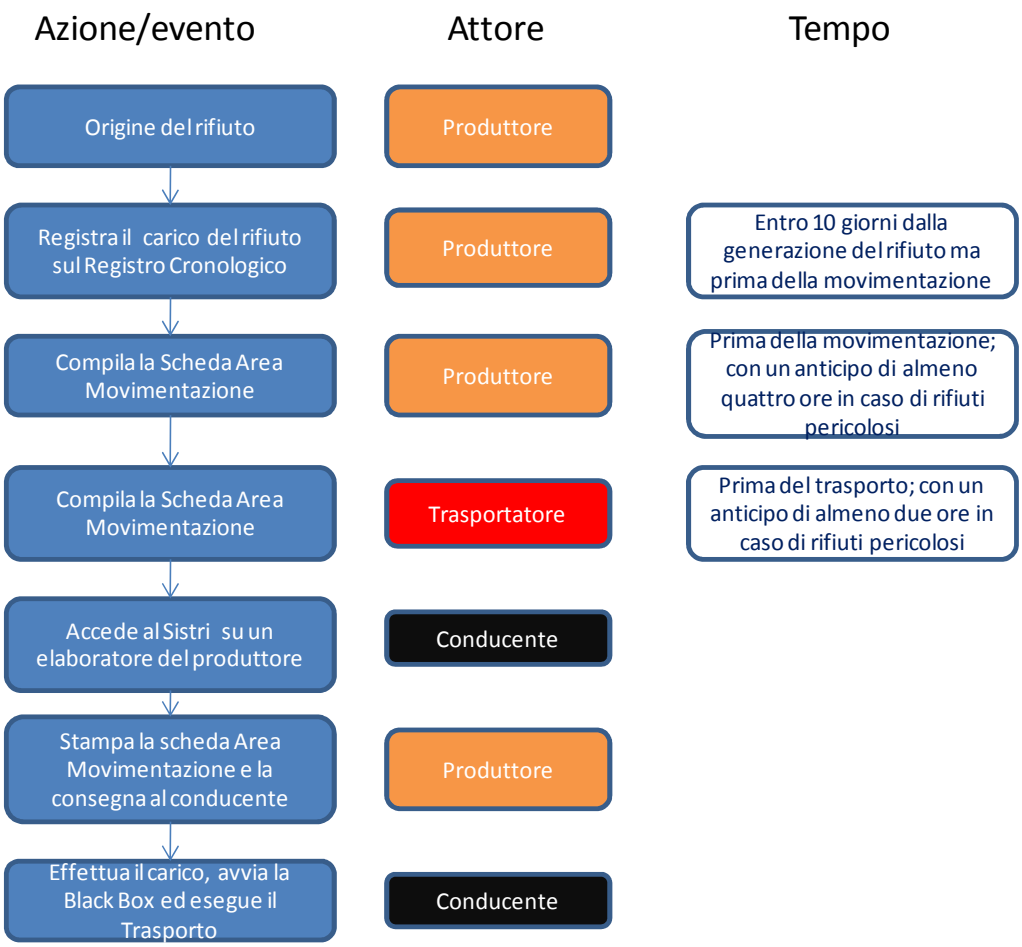

Figura 1. Produttore e trasportatore iscritti al SISTRI (1.a)

5.1.3. Produttore non iscritto → trasportatore (1.b)

In base alla normativa vigente, un produttore di rifiuti speciali può risultare non iscritto al SISTRI solo nei casi in cui:

1. rientra nella categoria di coloro che, pur non obbligati a iscriversi al SISTRI, sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico previsto dall'art. 190 del D. Lgs. 152/2006;
2. è un produttore di rifiuti pericolosi non inquadrato in un'organizzazione di ente o impresa che adempie all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, relative ai rifiuti prodotti.;
3. produce rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006, oppure è un imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile che produce rifiuti non pericolosi.

Queste tre tipologie sono riconducibili a un'unica procedura descritta di seguito.

Il Produttore che ha generato il rifiuto, se tenuto a farlo, provvederà a registrarlo sul Registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 entro 10 giorni dalla produzione e, in ogni caso, prima della movimentazione del rifiuto stesso.

Nel momento in cui il produttore del rifiuto decida di avviare la movimentazione dello stesso, dovrà contattare un'impresa di trasporto iscritta al SISTRI e comunicare i propri dati e quelli relativi al carico da trasportare. Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, il produttore dovrà trasmettere al trasportatore le informazioni con sufficiente anticipo perché quest'ultimo, salvo il caso in cui eserciti un'attività di micro raccolta, possa compilare le schede SISTRI almeno due ore prima dell'inizio della movimentazione, come previsto dalla norma.

A questo punto il trasportatore accede al SISTRI e compila la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** (4) (*cfr. anche Guida Utente Trasportatori*), di sua competenza, inserendo anche i dati relativi al produttore e al rifiuto da trasportare e firma elettronicamente.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio del trasporto;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, salvo il caso in cui eserciti un'attività di micro raccolta, almeno due ore prima dell'inizio del trasporto.

Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, quest'ultimo scrive la data e l'ora di presa in carico su due copie cartacee della Scheda SISTRI Area Movimentazione già firmata elettronicamente dal delegato dell'impresa di trasporto, il produttore sottoscrive le due copie e ne trattiene una, che dovrà essere conservata per 5 anni, mentre l'altra viene riconsegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.

Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB (2.3).

Il delegato dell'azienda di trasporto accede al sistema SISTRI per registrare data e ora della presa in carico dei rifiuti già riportata sulle copie cartacee.

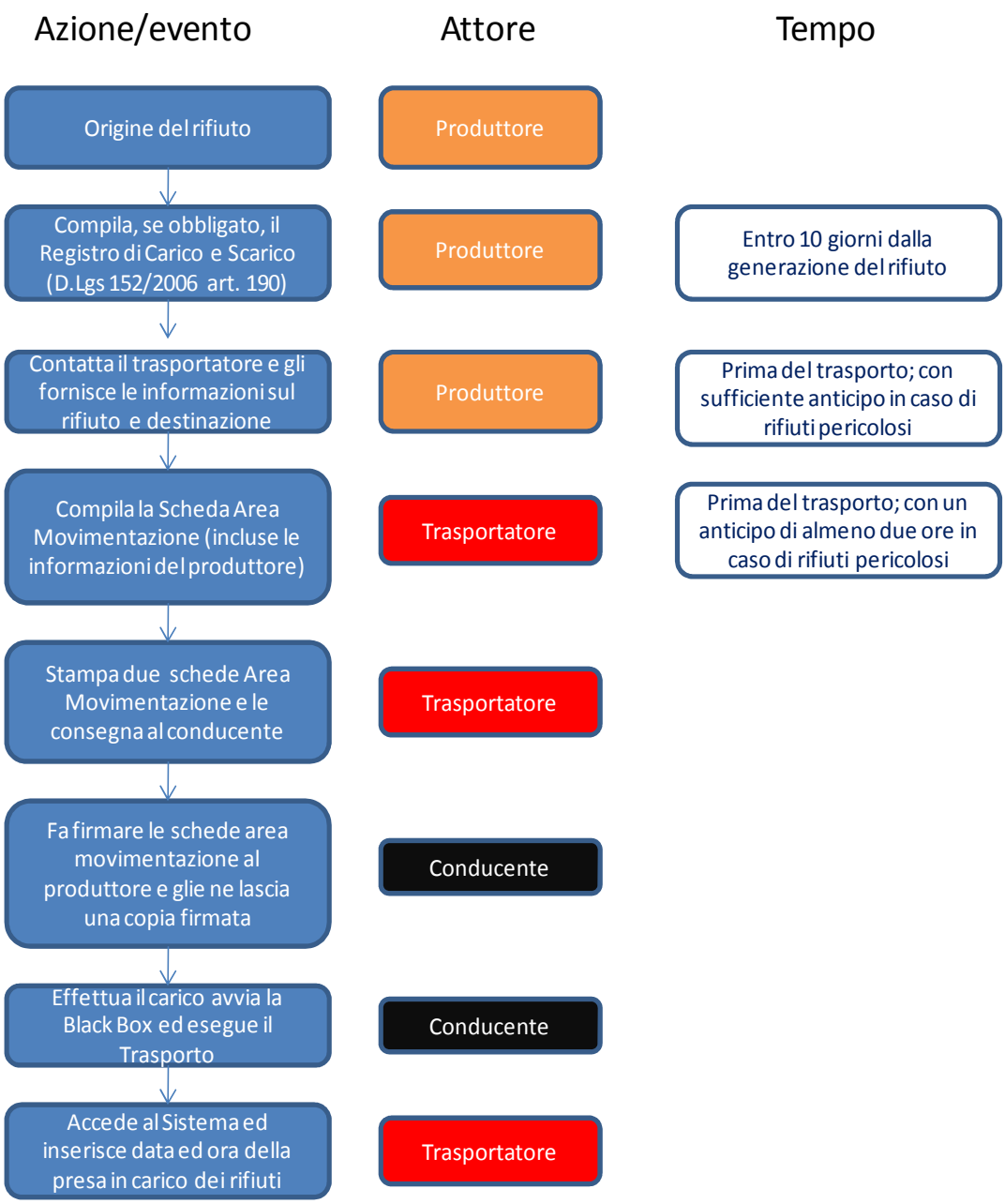

Figura 2. Produttore non iscritto → Trasportatore (1.b)

5.1.4. Produttore/trasportatore che trasporta i propri rifiuti pericolosi (1.c)

È il caso in cui un produttore iscritto al SISTRI trasporti i rifiuti speciali pericolosi derivanti dalla sua attività (secondo la definizione del D. Lgs 152/2006, art. 212, comma 8 e successive modificazioni). In questo caso si applica la seguente procedura:

Il produttore che ha generato il rifiuto provvede a registrare la presa in carico del rifiuto stesso compilando la Scheda SISTRI **Area Registro Cronologico** (*cfr. Guida Utente Produttori*) entro 10 giorni dalla produzione e, comunque, almeno 4 ore prima della movimentazione.

Nel momento in cui il soggetto decide di avviare la movimentazione, deve compilare una **Scheda SISTRI Area Movimentazione** riferita ai propri rifiuti inserendo anche le informazioni relative al trasporto (nome del conducente, percorso previsto, eccetera). Tale scheda deve essere compilata almeno due ore prima dell'inizio dell'operazione. Dopo che il rifiuto viene caricato sul mezzo di trasporto, il delegato inserisce la data e l'ora dell'operazione di carico.

Prima di avviare il trasporto del rifiuto, il conducente ne segnala la presa in carico inserendo il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer della propria impresa utilizzando l'area conducente ad accesso pubblico.

Va ricordato che, durante il trasporto, i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione stampata dal produttore/trasportatore al momento della presa in carico del rifiuto da parte del conducente.

La scheda cartacea riporta:

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell'impresa;
- data e ora di presa in carico del rifiuto;
- un codice a barre bidimensionale che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal sistema SISTRI.

Sulla scheda non sono quindi necessarie ulteriori firme.

Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB (2.3).

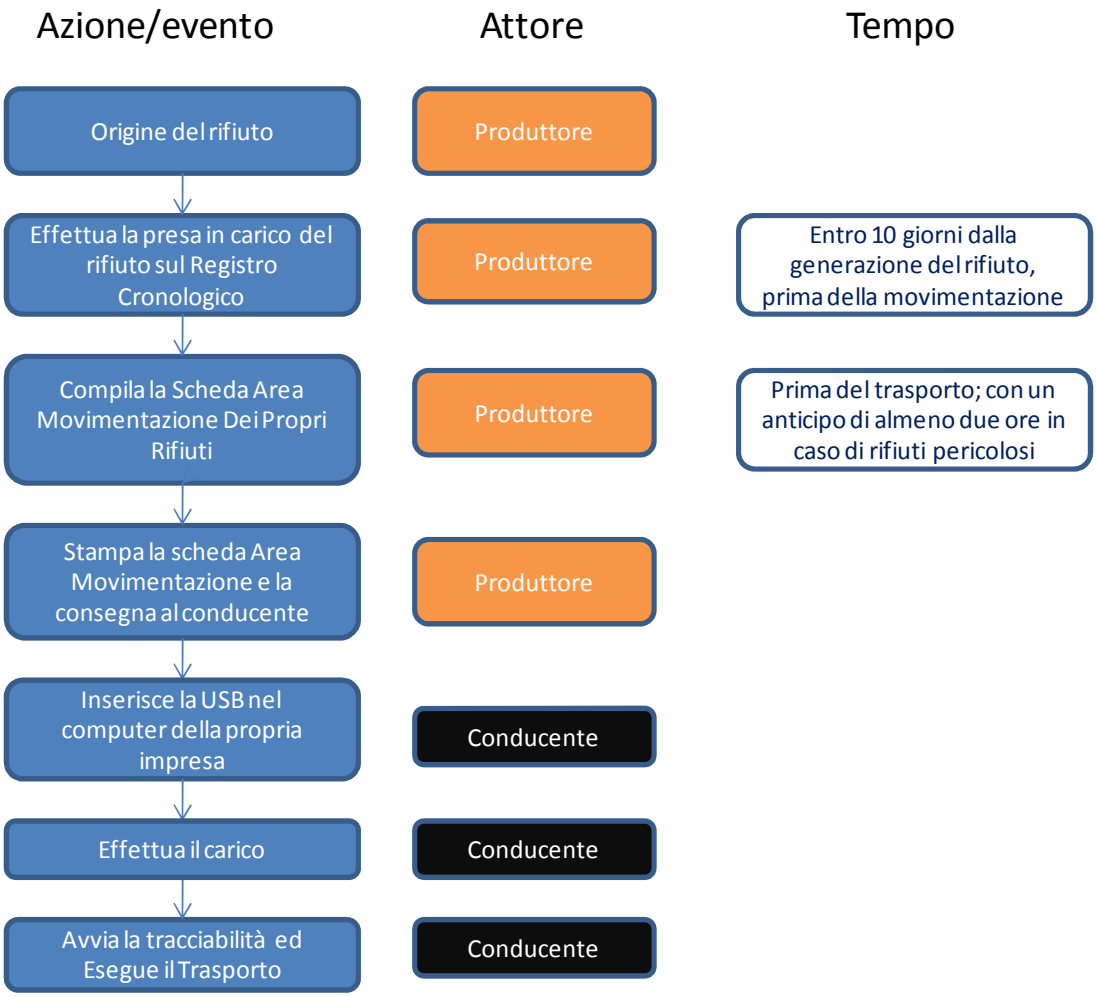

Figura 3. Produttore che effettua il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (1.c)

5.1.5. Produttore e trasportatore entrambi non iscritti al SISTRI (1.d)

Nel caso in cui il produttore di rifiuti speciali non pericolosi trasporti i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e non abbia aderito al SISTRI su base volontaria, accompagna il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora produca rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), non abbia più di 10 dipendenti e, nel caso descritto alla lettera g), non sia un'impresa o ente che effettua operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, compila il Registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo. Si applicano cioè le procedure amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006, inclusi gli aspetti relativi alla responsabilità del produttore di cui all'art. 188 comma 3, lettera b.

5.1.6. Movimentazione dei rifiuti da impianti iscritti per le attività "R13", "R12", "D13", "D15", "Centro di Raccolta / Piattaforma di Conferimento"

Il delegato iscritto per una o più attività di recupero o smaltimento "R13", "R12", "D13", "D15" e / o per l'attività "Centro di Raccolta / Piattaforma di Conferimento" apre la scheda "produttore / detentore rifiuti speciali" e la

compila come nel caso generale. L'unica differenza in questo é che la scheda produttore viene associata al registro cronologico corrispondente all'attività di recupero o smaltimento.

5.1.7. Comune della Regione Campania che delega l'intera gestione ad un soggetto gestore, inclusa la compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione (1.e)

Il Comune, della Regione Campania delega al soggetto gestore, nell'ambito del contratto o appalto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la compilazione della scheda Sistri Area Movimentazione.

Nel quadro di tale delega, la procedura da adottare è la seguente:

1. Il delegato del soggetto gestore, compila e firma prima dell'inizio del trasporto dei rifiuti verso l'impianto di destinazione la scheda SISTRI – Area Movimentazione per la parte di competenza del Comune stesso.

2. Il delegato del soggetto gestore compila le schede SISTRI – Area Movimentazione per la parte di propria competenza e le firma. Prima dell'avvio delle attività di raccolta, inserisce la data di presa in carico del rifiuto su ognuna di queste schede.
3. A questo punto è possibile stampare la copia cartacea della Scheda SISTRI. Tale copia cartacea riporta le seguenti informazioni:
   i. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato del Comune;
   ii. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani;
   iii. Data e ora di presa in carico del rifiuto inserite dal delegato del soggetto gestore (in questo specifico caso, la data e l'ora indicano, in realtà, l'avvio delle operazioni di raccolta);
   iv. Un codice a barre bidimensionale che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal Sistri. Pertanto su di essa non sono necessarie ulteriori firme.
4. Prima della partenza del mezzo, il dispositivo USB associato alla Black Box del mezzo viene inserito in un computer collegabile al SISTRI (nella modalità che non richiede la presenza contestuale del delegato) e tolto dopo notifica automatica del sistema.
5. Qualora il delegato del soggetto gestore preveda che un mezzo effettui più di un trasporto dei rifiuti urbani nell'arco della stessa giornata/turno, dovrà indicare la data di presa in carico sulle schede corrispondenti e dovranno essere stampate le relative copie cartacee.

6. Il conducente del mezzo deve partire con la USB e la copia cartacea (o le copie cartacee) associate al mezzo.

7. Il conducente del mezzo adibito alla raccolta e trasporto, prima del trasporto presso l'impianto di destinazione, attiva le funzionalità della Black Box inserendo il dispositivo USB nella Black Box. Se tutto è regolare, il led verde si accende, quello rosso rimane spento e il cicalino emette un triplo "bip". Successivamente la Black Box emette un "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo USB. A

questo punto, si suggerisce di estrarre il dispositivo e di conservarlo in un luogo protetto all'interno del veicolo.

8. Il conducente, quando giunge all'impianto di destinazione, inserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo per poterlo rimuovere. (Qualora il dispositivo fosse rimasto inserito per tutta la durata del viaggio, è comunque necessario rimuoverlo ed inserirlo nuovamente nella Black Box);
9. il conducente inserisce il dispositivo USB nel PC dell'impianto autorizzato di recupero o smaltimento nella modalità ad accesso pubblico per consentire le operazioni previste;
10. terminate le operazioni di scarico del rifiuto e ritornato sul mezzo di trasporto, il conducente reinserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo;
11. le registrazioni di carico e scarico del registro cronologico del Comune vengono generate automaticamente dal SISTRI a seguito dell'indicazione della presa in carico da parte del soggetto gestore.
12. le registrazioni, così generate, vengono firmate mensilmente dal delegato del Comune.

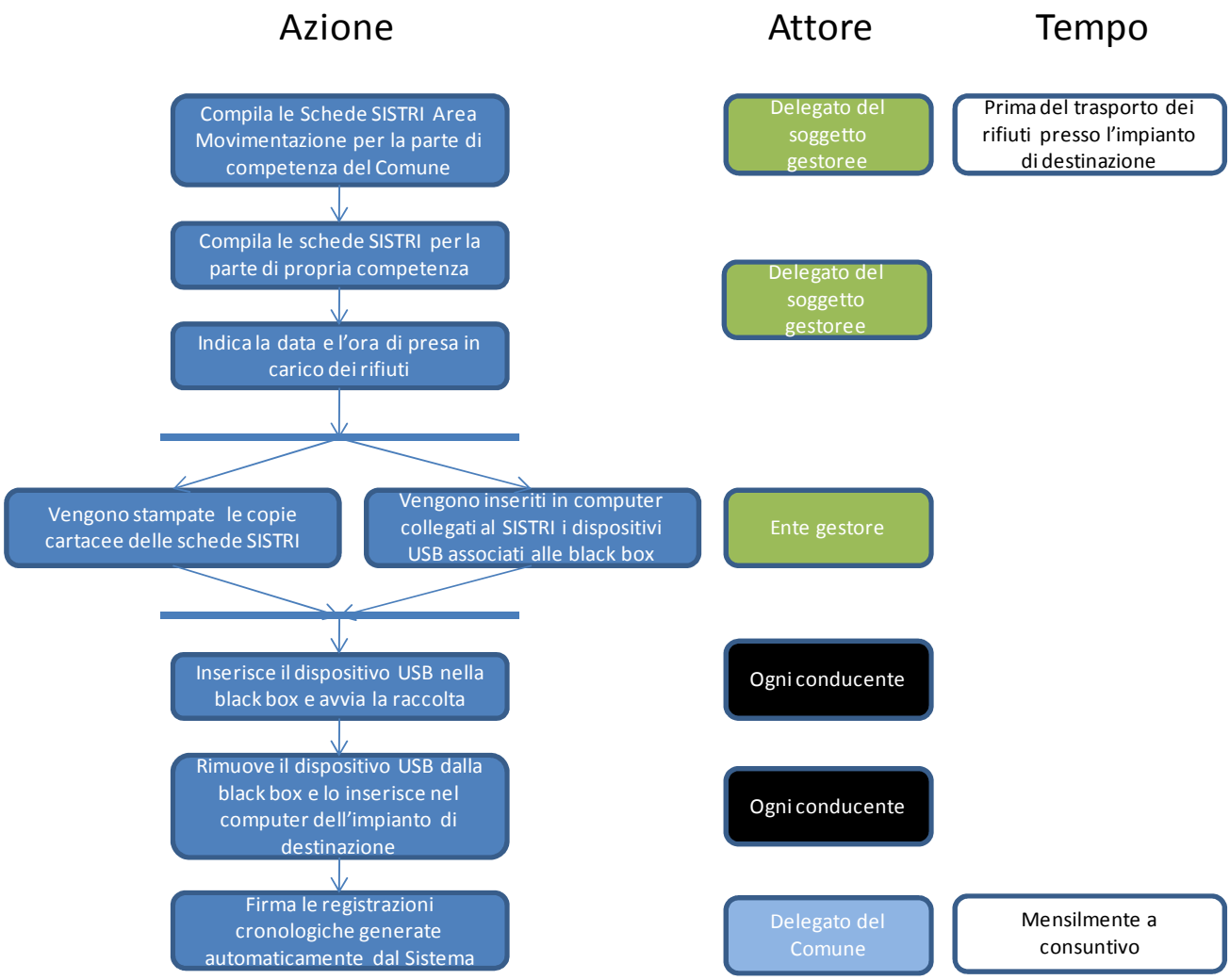

Figura 4. Comune della Regione Campania che delega l'intera gestione ad un soggetto gestore, inclusa la compilazione della scheda Sistri Area Movimentazione (1.e).

5.1.8. Comune della Regione Campania che delega la raccolta e il trasporto ad un soggetto gestore, ma che compila in proprio la Scheda SISTRI Area Movimentazione (1.f)

1. Il Comune, prima della raccolta e trasporto dei propri rifiuti urbani, deve compilare e firmare la sezione di propria competenza della Scheda SISTRI Area Movimentazione.

2. Il delegato del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto compila le Schede SISTRI Area Movimentazione per la parte di propria competenza e le firma e, prima di avviare la raccolta e il trasporto dei rifiuti, inserisce, in ognuna di esse, la data di presa in carico del rifiuto.
3. A questo punto è possibile stampare le copie cartacee delle Schede SISTRI. Tali copie cartacee riportano le seguenti informazioni:
    i. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato del Comune;
    ii. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani;
    iii. Data e ora di presa in carico del rifiuto inserite dal delegato del soggetto gestore (la data e l'ora indicano, in realtà, l'avvio delle operazioni di raccolta);
    iv. Un codice a barre bidimensionale che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal Sistri. Pertanto su di essa non sono necessarie ulteriori firme.
4. Prima della partenza del mezzo, il dispositivo USB associato alla Black Box del mezzo viene inserito in un computer collegabile al SISTRI (nella modalità che non richiede la presenza contestuale del delegato definita come Area Conducente ad Accesso Pubblico) e tolto solo dopo notifica automatica del sistema.
5. Qualora il delegato del soggetto gestore preveda che un mezzo effettui più di un trasporto dei rifiuti urbani nell'arco della stessa giornata/turno, dovrà indicare la data di presa in carico sulle schede corrispondenti e dovranno essere stampate le relative copie cartacee.
6. Il conducente del mezzo deve partire con la USB e la copia cartacea (o le copie cartacee) associati al mezzo.
7. Il conducente del mezzo adibito alla raccolta e trasporto, prima del trasporto presso l'impianto di destinazione, attiva le funzionalità della Black Box inserendo il dispositivo USB nella Black Box. Se tutto è regolare, il led verde si accende, quello rosso rimane spento e il cicalino emette un triplo "bip". Successivamente la Black Box emette un "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo USB. A questo punto, si suggerisce di estrarre il dispositivo e di conservarlo in un luogo protetto all'interno del veicolo.
8. Il conducente, quando giunge all'impianto di destinazione, inserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo per poterlo rimuovere. (qualora il dispositivo fosse già inserito, è comunque necessario rimuoverlo e inserirlo nuovamente nella Black Box).
9. Il conducente inserisce il dispositivo USB nel PC dell'impianto autorizzato di recupero o smaltimento nella modalità ad accesso pubblico per consentire le operazioni previste.

10. Terminate le operazioni di scarico del rifiuto e ritornato sul mezzo di trasporto, il conducente reinserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il “bip” lungo che autorizza la rimozione del dispositivo.
11. Le registrazioni di carico e scarico del registro cronologico del Comune vengono generate automaticamente dal SISTRI a seguito dell’indicazione di presa in carico da parte del soggetto gestore.
12. Le registrazioni, così generate, vengono firmate mensilmente dal delegato del Comune.

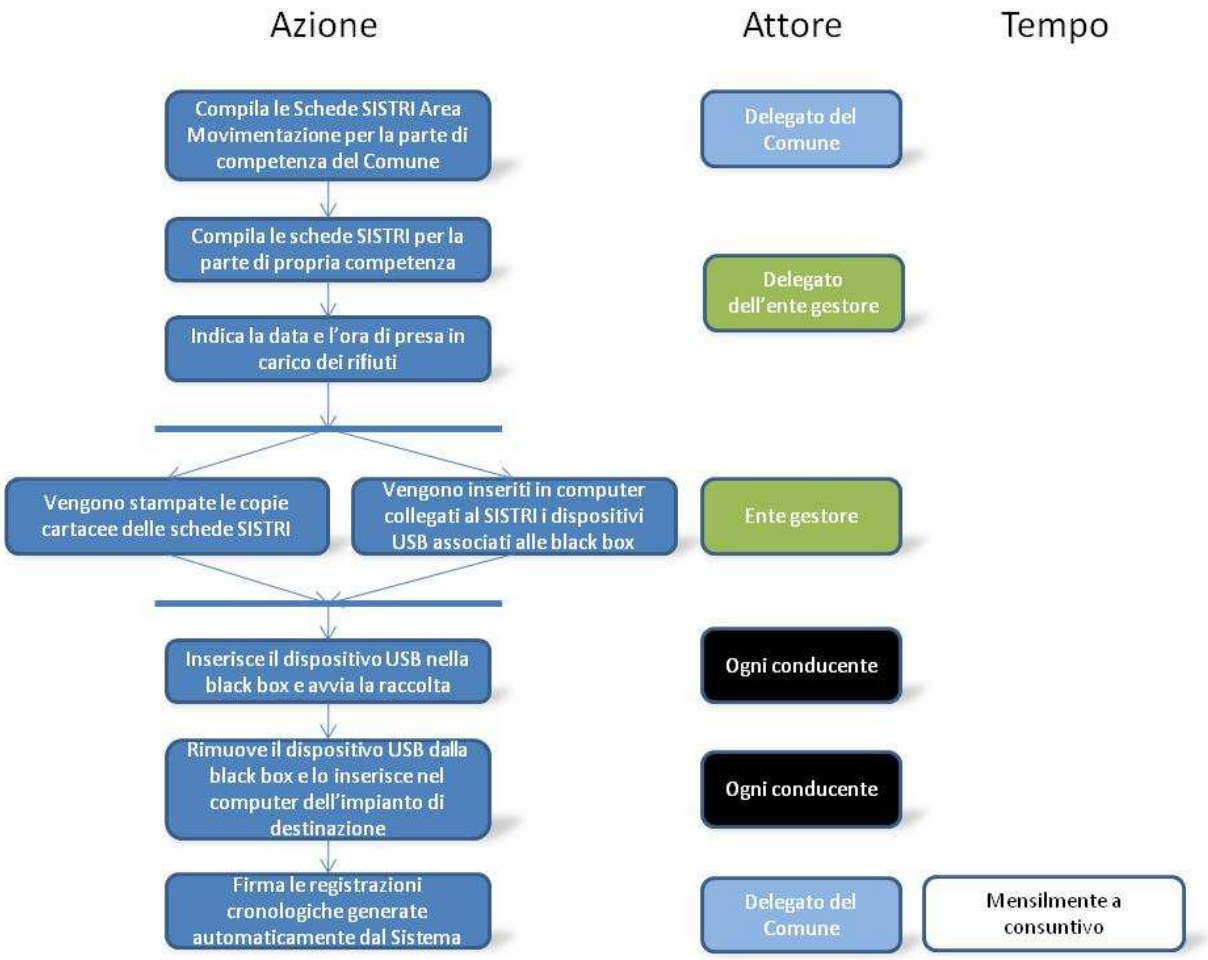

Figura 5. Comune della Regione Campania che delega la raccolta e il trasporto ad un soggetto gestore, ma che compila in proprio la scheda Sistri Area Movimentazione (1.f)

5.1.9. Comune della Regione Campania che effettua la raccolta e il trasporto in economia con mezzi e personale proprio (1.g).

1. Il delegato del Comune, prima della raccolta e trasporto dei i rifiuti urbani, deve compilare e firmare le Schede Sistri **Area Movimentazione Rifiuto** "Produttore" e "Trasportatore".

2. Il delegato del Comune, iscritto nell'attività "Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania", prima di avviare la raccolta e il trasporto dei rifiuti, inserisce la data di presa in carico del rifiuto nelle schede SISTRI Area Movimentazione. Successivamente, stampa le copie cartacee di accompagnamento dei rifiuti. Tali copie cartacee riportano le seguenti informazioni:
   i. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato del Comune che ha compilato la parte relativa al "produttore";
   ii. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato del Comune che ha compilato la parte relativa al "trasportatore";
   iii. Data e ora di presa in carico del rifiuto indicate dal delegato del Comune iscritto nell'attività "Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania" (la data e l'ora indicano, in realtà, l'avvio delle operazioni di raccolta);
   iv. Un codice a barre bidimensionale che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal Sistri. Pertanto su di essa non sono necessarie ulteriori firme.
3. Prima della partenza del mezzo, il dispositivo USB associato alla Black Box del mezzo viene inserito in un computer collegabile al SISTRI (nella modalità che non richiede la presenza contestuale del delegato) e tolto solo dopo notifica automatica del sistema.
4. Qualora il delegato del Comune preveda che un mezzo effettui più di un trasporto dei rifiuti urbani nell'arco della stessa giornata/turno, dovrà indicare la data di presa in carico sulle schede corrispondenti e dovranno essere stampate le relative copie cartacee.
5. Il conducente del mezzo deve partire con la USB e la copia cartacea (o le copie cartacee) associati al mezzo.

6. Il conducente del mezzo adibito alla raccolta e trasporto, prima del trasporto presso l'impianto di destinazione, attiva le funzionalità della Black Box inserendo il dispositivo USB nella Black Box. Se tutto è regolare, il led verde si accende, quello rosso rimane spento e il cicalino emette un triplo "bip". Successivamente la Black Box emette un "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo USB. A questo punto, si suggerisce di estrarre il dispositivo e di conservarlo in un luogo protetto all'interno del veicolo.

7. Il conducente, terminate le operazioni di raccolta dei rifiuti, quando giunge all'impianto di destinazione, inserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo per poterlo rimuovere (qualora il dispositivo fosse già inserito, è comunque necessario rimuoverlo e inserirlo nuovamente nella Black Box).

8. Il conducente inserisce personalmente il dispositivo USB nel PC dell'impianto autorizzato di recupero o smaltimento nella modalità ad accesso pubblico per consentire le operazioni previste.
9. terminate le operazioni di scarico del rifiuto e ritornato sul mezzo di trasporto, il conducente reinserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il "bip" lungo che autorizza la rimozione del dispositivo;
10. le registrazioni di carico e scarico del registro cronologico "Produttore" del Comune vengono generate automaticamente dal SISTRI a seguito dell'indicazione di presa in carico dei rifiuti.
11. Le registrazioni, così generate, vengono firmate mensilmente dal delegato del Comune iscritto nella categoria "Comune Regione Campania".

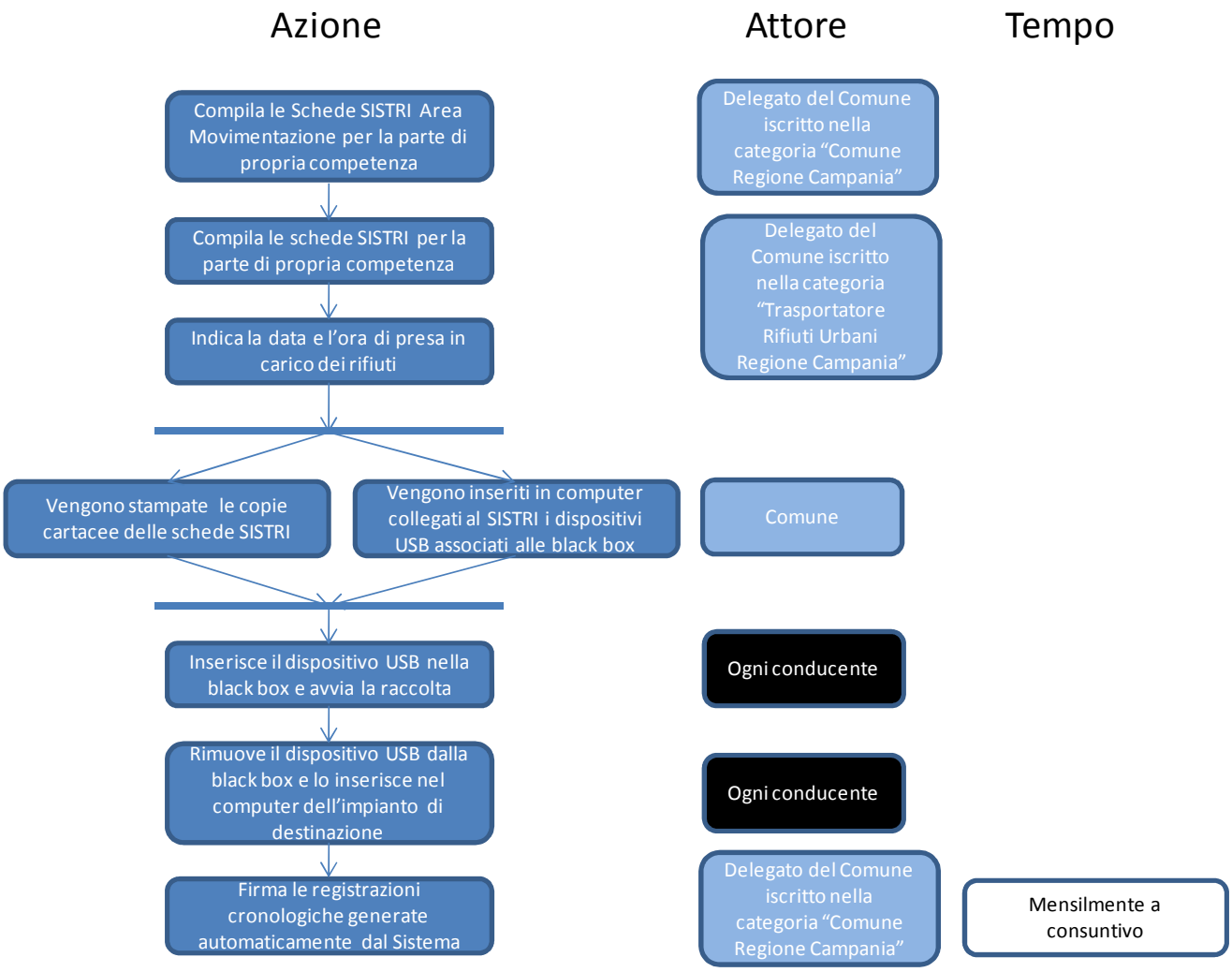

Figura 6. Comune Regione Campania che effettua la raccolta e il trasporto in economia con mezzi e personale proprio (1.g)

5.1.10. Trasportatore → Impianto di Gestione rifiuti (2.a)

Questa è la procedura che si applica ogni volta che un trasportatore iscritto al SISTRI consegna un carico di rifiuti a un impianto di gestione rifiuti.

Qualora accetti il carico, anche a seguito di verifica analitica (5.1.12), il delegato dell'impianto accede al sistema SISTRI, apre la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, imposta lo stato della spedizione su "Accettato" nella sezione di propria competenza e appone la propria firma elettronica a seguito della quale:

- Viene inviata al produttore la comunicazione dell'accettazione del rifiuto, che lo solleva da ogni responsabilità riguardante la corretta gestione del rifiuto;
- Viene effettuata la registrazione di scarico sul Registro Cronologico del trasportatore;
- Il delegato dell'impianto deve effettuare la registrazione di carico relativa al rifiuto accettato nel caso non l'abbia già effettuata a seguito della firma per verifica analitica.

Il conducente inserisce il dispositivo USB nel computer del gestore nella modalità ad accesso pubblico ed attende che il sistema lo autorizzi a rimuoverlo.

Nel caso in cui il produttore del rifiuto accettato dall'impianto di gestione non sia iscritto al SISTRI, Il gestore dell'impianto è tenuto a stampare e trasmettere al produttore una copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento dei suoi obblighi di correttezza nella gestione del rifiuto.

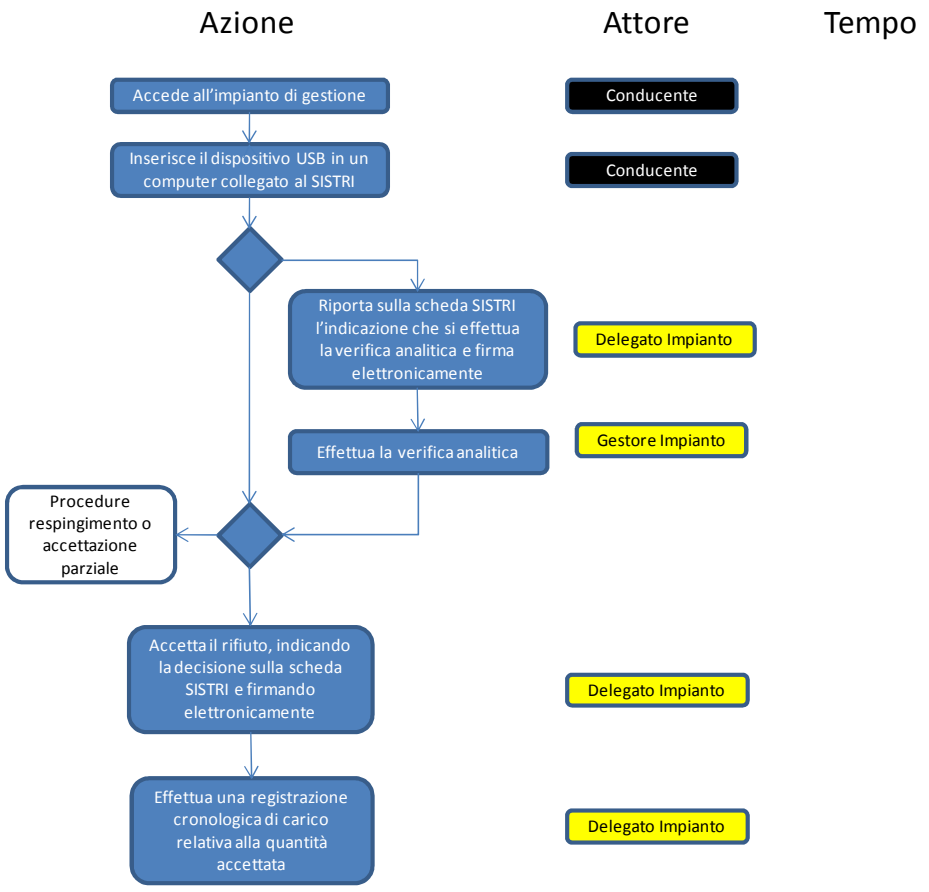

Figura 7. Trasportatore → Gestore impianto (2.a)

5.1.11. Trasportatore di rifiuti speciali non iscritto → Impianto di gestione rifiuti (2.b)

Questa è la procedura da adottare nel caso in cui un trasportatore dei propri rifiuti speciali non pericolosi, non tenuto all'iscrizione al SISTRI, debba consegnare il carico a un impianto di gestione:

- il conducente consegna le tre copie del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) al delegato del gestore;
- qualora accetti il carico, anche a seguito di verifica analitica (5.1.15), il gestore accede al sistema SISTRI, apre la Scheda SISTRI Area Registro Cronologico dell'impianto, inserisce le informazioni qualitative e quantitative del rifiuto accettato, inserisce nel campo "Annotazioni" il codice di riferimento del FIR e appone la propria firma elettronica sulla scheda;
- il gestore firma le tre copie del FIR e ne riconsegna due al conducente.

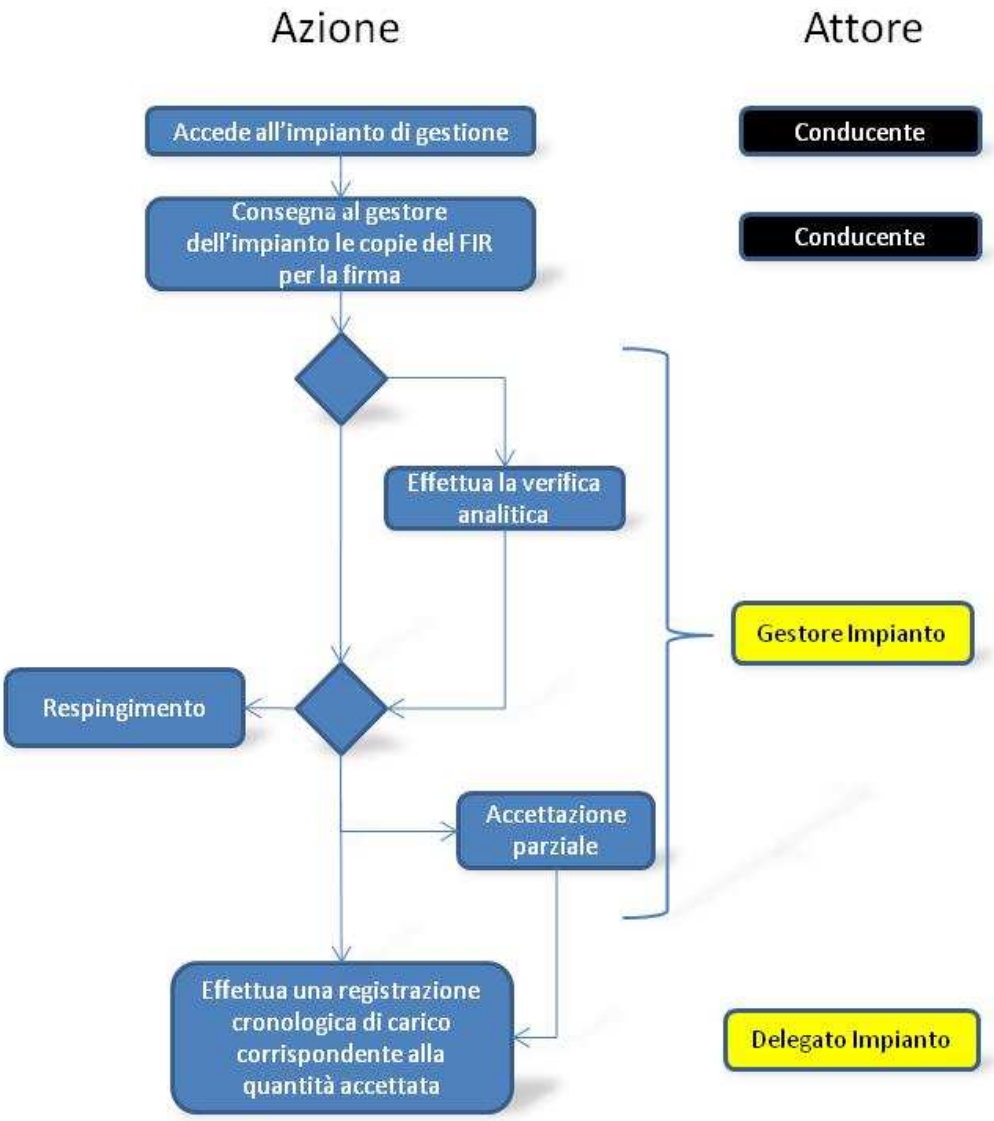

Figura 8. Trasportatore non iscritto → Gestore impianto (2.b)

5.1.12. Impianto di gestione rifiuti urbani (2.c)

Gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del Registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI Area Registro Cronologico.

Qualora il gestore accetti il carico, anche a seguito di verifica analitica (5.1.15), accede al sistema SISTRI, apre la Scheda SISTRI Area Registro Cronologico dell'impianto, inserisce le informazioni qualitative e quantitative del rifiuto accettato e firma elettronicamente la registrazione.

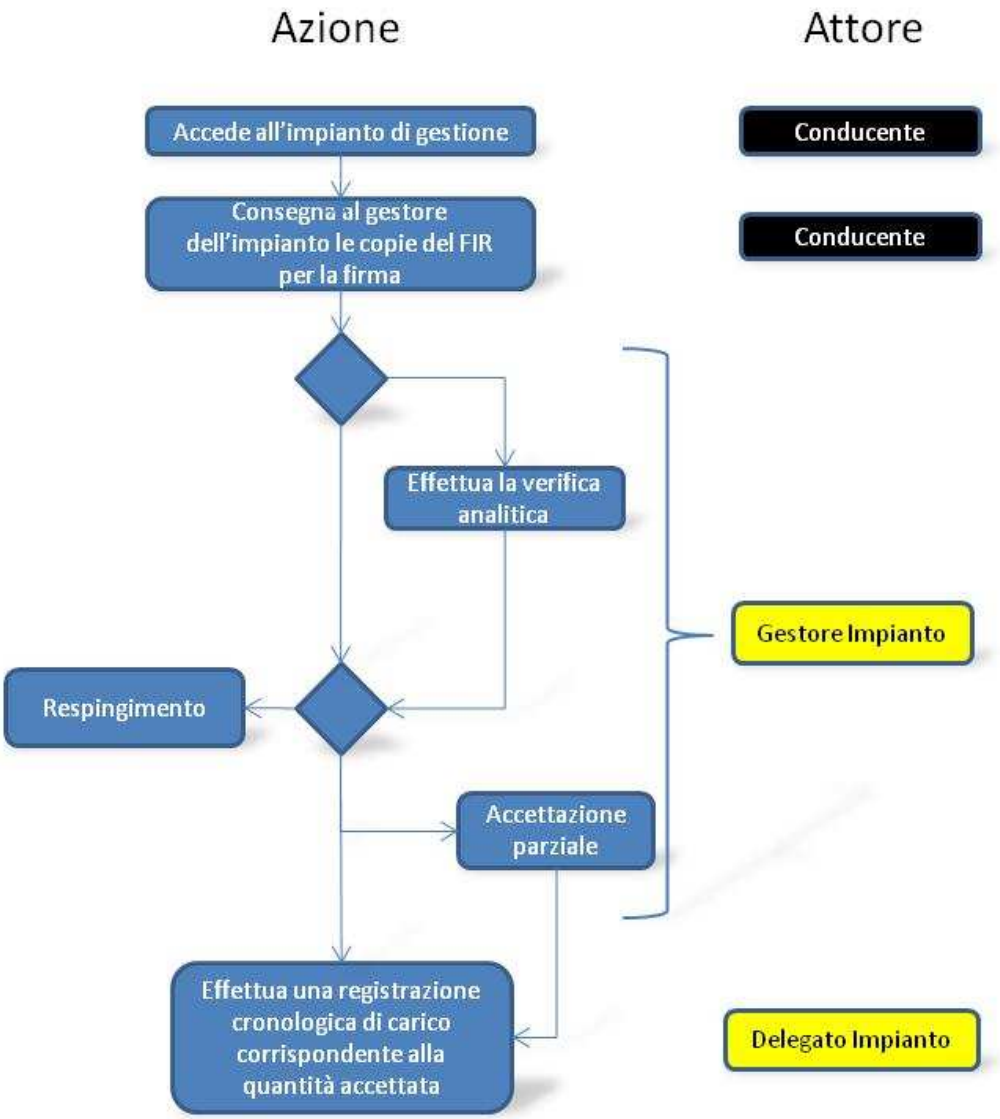

Figura 9. Trasportatore non iscritto → Gestore impianto (2.b)

5.1.13. Impianto di gestione rifiuti urbani Regione Campania

La procedura di accettazione o respingimento dei rifiuti urbani conferiti da comuni della Regione Campania è analoga a quella per i rifiuti speciali nel caso generale (produttore iscritto, trasportatore iscritto, destinatario iscritto).

Il conducente del mezzo si reca presso l'impianto di gestione rifiuti urbani, inserisce il dispositivo USB nel computer del gestore nella modalità ad accesso pubblico e consegna la copia cartacea.

Qualora il gestore dell'impianto accetti immediatamente il carico, il delegato accede al sistema SISTRI, apre la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, inserisce le informazioni sull'accettazione del rifiuto e firma elettronicamente la scheda.

A seguito della firma per accettazione vengono eseguite le seguenti azioni:

- invio della comunicazione di accettazione al Comune;
- registrazione di scarico nel Registro Cronologico del soggetto gestore che effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- registrazione di carico da parte del delegato nel registro cronologico selezionato.

In caso di verifica analitica, il Gestore accede alla Scheda SISTRI Area Movimentazione, imposta lo stato della spedizione su "In attesa di verifica analitica" e firma la scheda.

Nel momento in cui il delegato effettua questa scelta vengono eseguite le seguenti azioni:

- invio della comunicazione che informa che il rifiuto è in fase di verifica analitica;
- generazione della registrazione di scarico nel registro cronologico del trasportatore;
- Il delegato deve poi collegare la scheda SISTRI al registro cronologico selezionato per la generazione della registrazione di carico.

Se l'esito della verifica risulta positivo, il gestore accede al sistema, apre la Scheda SISTRI Area Movimentazione, imposta lo stato della spedizione su "Accettato" e firma. Il sistema invia un'e-mail di notifica al Comune per informarlo dell'accettazione del rifiuto.

Respingimento dei rifiuti e ritorno dei rifiuti respinti presso il Comune della Regione Campania

La procedura è analoga a quella definita per il caso generale (paragrafo 5.1.15).

Per movimentare il rifiuto originariamente respinto e rientrato presso il Comune, la Scheda SISTRI Area Movimentazione dovrà essere collegata al registro cronologico dal delegato del Comune, in modo da generare la registrazione di scarico relativa alla registrazione di carico corrispondente al rifiuto respinto e rientrato

Respingimento dei rifiuti provenienti da un Comune della Regione Campania e movimentazione dei rifiuti respinti verso un secondo impianto

Sia in caso di respingimento immediato che dopo verifica analitica, le procedure sono analoghe a quelle riportate nel paragrafo 5.1.15. Fa eccezione l'opzione di delega, da parte del Comune, al soggetto gestore, per la compilazione della **Scheda SISTRI Area Movimentazione** della sezione di competenza del Comune. Come nel caso precedente, il Comune deve collegare manualmente la scheda SISTRI Area Movimentazione al registro cronologico in modo da generare la registrazione di scarico corrispondente al carico relativo al rifiuto respinto

5.1.14. Cambio destinatario di conferimento di rifiuti urbani in Regione Campania.

Nel caso in cui per motivi imprevisti il destinatario originariamente indicato per la consegna di rifiuti urbani in Regione Campania dichiari l'impossibilità a ricevere tali rifiuti successivamente all'avvio del trasporto di detti rifiuti, si applica la seguente procedura:

- Il conducente inserisce il nuovo destinatario nel campo annotazioni.
- Si reca presso il nuovo impianto che accetta sottoscrivendo la copia cartacea.
- Entro le successive 24 ore tutti i soggetti devono annullare le sezioni e le registrazioni eventualmente generate afferenti alla scheda di movimentazione originaria.
- Il soggetto gestore o il comune deve aprire una nuova scheda ed inserire tutti i dati della movimentazione già effettuata e così tutti i soggetti successivi, riportando i dettagli delle motivazioni nel campo annotazione.

5.1.15. Verifica analitica e accettazione del rifiuto all'impianto di gestione

Stato del rifiuto in attesa della verifica analitica

Qualora il rifiuto conferito debba essere sottoposto a verifica analitica, il Gestore accede alla Scheda SISTRI Area Movimentazione e imposta lo stato della spedizione su "In attesa di verifica analitica".

A seguito di questa scelta viene eseguita la registrazione di scarico sul registro del trasportatore che ha effettuato la consegna del rifiuto.

Il delegato deve poi collegare la scheda SISTRI al registro cronologico selezionato per la generazione della registrazione di carico

Esito positivo della verifica analitica

Se l'esito della verifica risulta positivo, il gestore accede al sistema, apre la Scheda SISTRI Area Movimentazione e imposta lo stato della spedizione su "Accettato". Il sistema invia un'e-mail di notifica al produttore per informarlo dell'accettazione del rifiuto.

Esito negativo della verifica analitica o respingimento del rifiuto per altri motivi

Azioni dell'impianto di destinazione che respinge il rifiuto.

Il delegato dell'impianto di destinazione indica il respingimento nella scheda SISTRI e firma.

1. Il sistema invia notifiche a tutti gli attori coinvolti nella movimentazione.
2. Se il respingimento avviene in conseguenza di una verifica analitica il destinatario deve annullare la registrazione di carico generata al momento della prima firma indicando nel campo annotazioni la motivazione dell'annullamento.

Azioni del trasportatore dopo il respingimento del rifiuto

3. Dopo la notifica del respingimento da parte del destinatario, il delegato dell'azienda di trasporto deve:
    a. Annullare manualmente le registrazioni cronologiche di carico e scarico relative alla scheda respinta sia in caso di respingimento totale che parziale riportando la motivazione dell'annullamento nel campo annotazioni (NOTA: nel caso di respingimento immediato, il sistema non genera lo scarico nel registro cronologico del trasportatore che ha consegnato il rifiuto, quindi quest'ultimo deve solo annullare la registrazione di carico).
    b. In caso di respingimento parziale, deve creare manualmente nuove registrazioni cronologiche di carico e scarico relative alla scheda respinta parzialmente con quantità pari alla quantità parzialmente accettata (tecnicamente parlando, le nuove registrazioni devono essere associate, attraverso l'apposita funzionalità, alla scheda parzialmente accettata).

Azioni del produttore in caso di respingimento del rifiuto: registro cronologico

4. Dopo la notifica da parte del destinatario del respingimento il delegato del produttore deve
    a. annullare manualmente la registrazione di scarico relativa alla scheda respinta sia in caso di respingimento totale che parziale, riportando la motivazione nel campo annotazioni
    b. Annullare le registrazioni di carico collegate allo scarico appena annullato o, in caso di registrazioni di carico parzialmente movimentate, modificare, diminuendolo, il dato sul peso in modo corrispondente alla quantità respinta; in tutti i casi deve essere compilato il campo annotazioni riportando la motivazione dell'annullamento o della modifica (la modifica del peso, in questo caso, equivale ad un annullamento parziale della registrazione)
    c. In caso di respingimento parziale effettuare manualmente una nuova registrazione di scarico, relativa alla scheda parzialmente accettata, con quantità pari a quella accettata dal destinatario.

Azioni dell'intermediario o del consorzio in caso di respingimento totale o parziale del rifiuto

5. Dopo la notifica da parte del destinatario del respingimento il delegato dell'intermediario o del consorzio non devono effettuare operazioni

Movimentazione del rifiuto respinto verso un secondo impianto

Nel caso in cui il produttore intenda movimentare il rifiuto respinto ad un altro impianto di destinazione, deve prima effettuare una nuova registrazione di carico corrispondente alla quantità respinta, riportando nel campo annotazioni che si tratta di un rifiuto respinto ed indicando la reale collocazione fisica del rifiuto; deve poi compilare una nuova **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, riportando la diversa collocazione del rifiuto, inserendo i riferimenti del trasportatore e del nuovo destinatario e firmando. Il trasportatore, dopo aver inserito i dati del trasporto e firmato, stampa la scheda SISTRI e si reca presso l'impianto dove è collocato il rifiuto respinto per la presa in carico e la movimentazione presso il nuovo destinatario.

Movimentazione del rifiuto respinto verso il produttore che lo ha originato

Per gestire il trasporto necessario al rientro del rifiuto, il produttore deve aprire un nuova scheda SISTRI di movimentazione del rifiuto.

1. Per quanto riguarda le informazioni relative al rifiuto in fase di riconsegna:
    a. Il campo "verifica peso a destino" può non essere compilato per inapplicabilità
    b. Il campo "operazione impianto" deve essere impostata convenzionalmente sull'operazione di destino a cui era stato destinato il rifiuto nella scheda originaria
    c. I campi relativi alle "informazioni certificato analitico" possono non essere compilati in quanto la scheda originaria riporta le eventuali informazioni.
    d. Il produttore deve indicare che la posizione del rifiuto che è esterna all'unità locale.
2. Indica il trasportatore o i trasportatori in caso di intermodale, come nel caso generale
3. Il destinatario viene indicato dal delegato dell'impianto di produzione riportando i dati relativi alla propria unità locale come soggetto non iscritto.
4. Nel campo annotazioni viene riportato che si tratta di una scheda per la riconsegna del rifiuto respinto e il codice identificativo della scheda originaria.
5. Il produttore salva e firma la scheda.
6. Il sistema invia le notifiche via email a tutti i soggetti coinvolti (trasportatori ed eventuali terminalisti)
7. La compilazione della scheda del trasportatore avviene come nel caso normale.
8. Il trasportatore, qualora il mezzo non sia già presente presso l'impianto, invia il mezzo di trasporto presso il destinatario per effettuare il ritiro del rifiuto.
9. Il destinatario all'arrivo del trasportatore, stampa una copia della scheda SISTRI che ha accompagnato il rifiuto nel primo viaggio già firmata per respingimento o parziale accettazione e la consegna al conducente.
10. In caso sia sopraggiunto un altro trasportatore, durante la fase di presa in carico il conducente inserisce il dispositivo usb in un computer dell'impianto di destinazione collegato al SISTRI sull'area conducente ad accesso pubblico ed attende l'apposito segnale prima di estrarre il dispositivo.
11. Il trasporto del rifiuto respinto verso l'unità locale del produttore determina la generazione di registrazioni di carico e scarico nel registro cronologico del trasportatore come nel caso generale.

12. Il viaggio del rifiuto è accompagnato dalla copia cartacea della scheda originaria relativa al respingimento e dalla scheda “rifiuto respinto” emessa per la tracciabilità del viaggio di ritorno. Qualora il respingimento sia stato immediato e quindi il mezzo che riconsegna il rifiuto all’impianto di produzione è lo stesso che lo aveva trasportato verso l’impianto di destinazione, la scheda “rifiuto respinto” deve essere trasmessa dal produttore al destinatario perché la stampi e ne consegni la copia cartacea al conducente.
13. Durante la fase di consegna del rifiuto presso l’unità locale del produttore, il conducente inserisce il dispositivo usb in un computer collegato al SISTRI sull’area conducente ad accesso pubblico ed attende l’apposito segnale prima di rimuovere il dispositivo.
14. Il produttore “entra” nella scheda di respingimento indicando data/ora di ri-presa in carico del rifiuto e firma la scheda.
15. Il produttore effettua una nuova registrazione di carico riportando nel campo annotazioni che si tratta di rifiuto riconsegnato a seguito di respingimento e i codici della scheda respinta e di quella che ha accompagnato la riconsegna del rifiuto.
16. Alla firma da parte del produttore vengono effettuate automaticamente le registrazioni nei registri cronologici degli eventuali intermediari e consorzi utilizzati per organizzare il trasporto del rifiuto respinto;

5.1.16. Flusso produttore – gestore senza trasporto

In numerosi casi, la gestione di un rifiuto avviene senza che ci sia l’intervento di un trasportatore, in quanto ad esempio:

- il rifiuto viene gestito dallo stesso produttore senza trasporto intermedio;
- produttore e gestore risiedono all’interno dello stesso perimetro;
- oppure il rifiuto prodotto viene avviato al gestore tramite sistemi meccanici quali, ad esempio, condotte o nastri trasportatori.

In questi casi la procedura da adottare è la seguente:

Al momento della produzione del rifiuto il produttore deve caricare il rifiuto prodotto sul registro cronologico come produttore, secondo le normali procedure previste dal Sistri.

Al momento dell’avvio all’impianto di recupero/smaltimento il produttore deve scaricare manualmente il rifiuto dal registro cronologico, indicando i dati relativi al destinatario, e riportando nel campo annotazioni le modalità con cui il rifiuto viene consegnato al destinatario (movimentazione interna, condotte, nastri trasportatori, eccetera)

A questo punto il gestore dovrà caricare manualmente il rifiuto sul proprio registro cronologico.

5.2. Trasporto navale marittimo

5.2.1. Trasporto marittimo di rifiuti

Il trasporto dei rifiuti speciali per via marittima è disciplinato dalle seguenti principali disposizioni:

1. Regolamento (CE) n.1013/2006, sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
2. Decreto Legislativo n. 152/06, parte IV;
3. D.P.R. n. 134/05, relativo al trasporto in colli e unità di carico (veicoli stradali, carri ferroviari, cisterne ferroviarie e mobili, containers) delle merci pericolose e dei rifiuti pericolosi e codice IMDG;
4. D.M. n. 459/91, e successive modifiche, relativo al trasporto in colli dei rifiuti non pericolosi;
5. D.M. 22 luglio 1991, e successive modifiche, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa nella stiva di carichi solidi, che riguarda alcune tipologie d rifiuti (rottami metallici, scorie di alluminio, vinacce, pneumatici tagliati in pezzatura grossolana, granulato di gomma e plastica, ecc);
6. Decreto Legislativo n. 182/2003, relativo all'attuazione della Direttiva 2009/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
7. D.M. 21 marzo 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nullaosta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi delle merci pericolose.

Le suddette disposizioni sono completate da circolari del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

In base al suddetto quadro legislativo, ai fini della normativa SISTRI, per trasporto marittimo di rifiuti si deve intendere qualsiasi trasporto via mare degli stessi.

Il trasporto marittimo dei rifiuti deve attenersi alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente soprarichiamata.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, essa va garantita lungo tutto il percorso della nave, così da assicurare continuità con le altre tipologie di trasporto (stradale e ferroviario) ed il pieno controllo della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla destinazione finale.

Se sulla nave i rifiuti vengono caricati alla rinfusa ovvero in contenitori, in recipienti, in colli o anche su mezzi gommati, senza il conducente al seguito, la loro tracciabilità deve far carico alla nave e si applicano pertanto le disposizioni contenute all'art. 5, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009.

Ai soli fini della tracciabilità dei rifiuti, se a bordo della nave traghetto Ro-Ro viene imbarcato un mezzo gommato carico di rifiuti, regolarmente iscritto al SISTRI e dotato dei prescritti funzionanti dispositivi elettronici previsti dalla disciplina sul SISTRI, con il conducente al seguito, la tracciabilità di tale mezzo – in una logica di continuità - resta responsabilmente a carico dell'impresa di autotrasporto. Di conseguenza, nel caso in esame, non si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 5, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009. Ciò, evidentemente, nell'ottica di semplificare gli adempimenti, essendo la tracciabilità comunque assicurata dal mezzo gommato trasportato a bordo della nave.

I rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi e conferiti nei porti alle imprese concessionarie per il loro smaltimento o trattamento, come è stato già precisato, non comportano per la nave alcun obbligo derivante dal

sistema Sistri ed in particolare l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009. Ciò in quanto per questi rifiuti sia la presentazione del MUD che la tenuta dei registri di carico e scarico che la conseguente tracciabilità è posta a carico dell'impresa concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 182/2003. Tale decreto, infatti, impone al comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, di conferire i rifiuti prodotti dalla nave stessa all'impianto portuale di raccolta. Come noto, ai sensi di tale disposizione, ogni porto deve essere dotato di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio.

In caso di operazioni di trasbordo del rifiuto per via mare, cioè nel caso in cui i rifiuti vengono scaricati da una nave e caricati su altro bastimento nello stesso porto, senza transitare per la Dogana, per raggiungere il luogo di destinazione (tale tipologia di operazioni prende comunemente il nome di "transhipment", con rinvio all' art 12 del R.D. n. 65/1896, richiamato nell'art 28, comma 6-bis, della legge n. 84/94, comma quest'ultimo introdotto dalla legge 647/96), non vengono sottoposti alla disciplina del SISTRI in quanto, di fatto, non entrano nel territorio nazionale.

Per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti non viene prevista l'applicabilità della disciplina del Sistri in attesa dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali di coordinamento. In un'ottica di amplificazione del flusso informativo già previsto dal Reg. UE n. 1013/2006 è da ipotizzare, con emanazione di un apposito provvedimento, un obbligo di comunicazione al Sistri da parte delle Regioni/Province, quali autorità competenti di spedizione-destinazione nel caso di rilascio rispettivamente di autorizzazioni all'esportazione-importazione dei rifiuti.

5.2.2. Servizi ecologici portuali

Rifiuti prodotti dalle navi

Per quanto riguarda l'iscrizione al Sistri delle imprese di navigazione è opportuno tenere presente che:

- l'art. 177, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del medesimo Decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti;

- l'art. 232, dello stesso Decreto, dispone che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

Alla luce di quanto sopra i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi e conferiti, per il loro stoccaggio e/o trattamento, agli impianti portuali di raccolta, disciplinati dall'art. 4 del D. Lgs n. 182/2003, e presenti nei porti, non comportano per le navi stesse l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI con conseguente adempimento degli obblighi previsti dal sistema stesso.

Gli obblighi relativi al SISTRI verranno, in questa ipotesi, assunti dagli impianti portuali di raccolta, i quali essendo impianti realizzati e gestiti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rientrano fra i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI e agli adempimenti conseguenti.

La tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi è, comunque, garantita dalla notifica, di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 182/2003, che il comandante della nave deve compilare e trasmettere all'Autorità marittima competente.

I porti sono dotati di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico che si distinguono in:

i) servizi svolti a terra

Gli impianti portuali di raccolta hanno, in genere, una struttura fissa spesso identificata con la sede legale e/o operativa dove, in base ad una concessione di servizio rilasciata a seconda dei casi dall'Autorità Portuale o dall'Autorità Marittima, dispongono di mezzi terrestri e nautici per la raccolta dei rifiuti provenienti dal bordo delle navi, nonché di aree di stoccaggio autorizzate dagli enti di competenza e/o impianti di trattamento oppure di vere e proprie isole ecologiche per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, destinati allo smaltimento (D15) ed aree destinate alla raccolta differenziata per il recupero dei rifiuti pericolosi e non (R13).

Le unità locali sono, quindi, identificate con gli impianti portuali di raccolta.

I mezzi, invece, che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta, costituendone parte integrante, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI e agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs n. 182/2003.

Pertanto il gestore dell'impianto portuale di raccolta si iscriverà:

1. nella categoria produttore/detentore, dichiarando nelle annotazioni della scheda SISTRI la nave, quale produttore originario del rifiuto con l'indicazione del luogo di sosta della nave;
2. nella categoria trasportatori, se il gestore effettua anche il trasporto di detti rifiuti via terra dal proprio impianto verso altri impianti per il successivo trattamento;
3. nella categoria smaltitori/recuperatori, se si hanno anche impianti di recupero e/o smaltimento;
4. nella categoria intermediari qualora svolgano attività di intermediazione di rifiuti.

Dall'arrivo della notifica (art.6, comma 1, D. Lgs. n. 182/2003) da parte delle Capitanerie di Porto e/o Agenzie raccomandatarie marittime, il gestore dell'impianto portuale organizza, entro le 24 ore prima dell' ingresso della nave nel porto di approdo, il servizio sulla base degli arrivi e partenze delle navi, tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, ed invia una squadra operativa per il ritiro di detti rifiuti.

Al momento del ritiro dei rifiuti, viene consegnato dall'operatore ecologico portuale al comandante o suo preposto il cd. "*Buono di servizio giornaliero*" (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo), il quale viene dallo stesso controfirmato come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato in esso.

L'unità locale che ha ricevuto le copie dei buoni di servizio giornalieri provvede ad effettuare le operazioni previste del sistema SISTRI attraverso la compilazione del Registro Cronologico.

Per il successivo conferimento dei rifiuti dall'impianto portuale di raccolta all'impianto di destinazione, il gestore deve seguire le ordinarie procedure previste dal D.M. 17 dicembre 2009.

ii) servizi svolti a mare

Prevalentemente il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti avviene per questioni di sicurezza o logistiche (poiché non intralciano il carico e scarico delle merci) con un mezzo nautico (motobarche adibite al trasporto dei rifiuti solidi e bettoline autopropulse o a rimorchio per i rifiuti liquidi pericolosi e non).

In questo caso l'operatore alla guida della motobarca si reca sotto il bordo della nave per effettuare il trasbordo dei rifiuti e rilascia al comandante o suo preposto il *buono di servizio giornaliero* dove vengono identificati i quantitativi e le tipologie dei rifiuti consegnati.

Una volta giunti a terra i rifiuti vengono portati agli impianti portuali di raccolta o consegnati a trasportatori autorizzati e, a seconda dei casi, destinati ad impianti di smaltimento, recupero e/o smaltimento.

Il gestore dell'impianto portuale inserisce i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti solo dopo che l'operatore della motobarca avrà fatto rientro nell'unità locale e consegnato all'amministrazione il *buono di servizio giornaliero* dove risultano tutti i dati distinti per tipologia e quantitativi stimati dei rifiuti consegnati dalla nave.

A questo punto il gestore, iscritto al SISTRI, dovrà inserire i dati nel Registro Cronologico inserendo nel campo annotazioni la nave, quale produttore originario del rifiuto con l'indicazione del luogo di sosta della nave stessa.

Il gestore dell'impianto portuale affiderà eventualmente a terzi autorizzati il trasporto dei rifiuti per il successivo avvio a trattamento.

Se, invece, il trasporto di detti rifiuti venisse effettuato via mare al di fuori dell'ambito portuale, si seguono le regole del trasporto marittimo dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009.

Rifiuti prodotti da imbarcazioni da diporto

L'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 182/2003 prevede che il provvedimento si applichi alle "navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Sato se impiegate solo per servizi statali ai fini non commerciali "(quest'ultime regolamentate oggi dal D.M. del Ministero della Difesa 19 marzo 2008).

Attualmente nella maggior parte dei porti turistici italiani, poiché è operativamente e logisticamente impossibile organizzare il servizio per i diportisti nelle modalità in cui viene svolto per le navi, i rifiuti da questi prodotti (qualora non si tratti di imprese, nel qual caso permane l'obbligo di iscriversi) possono essere depositati direttamente dagli stessi diportisti in idonee isole ecologiche od impianti di raccolta. Pertanto il gestore dell'impianto portuale, iscritto al sistema SISTRI, che effettua la raccolta di detti rifiuti provvede a compilare il Registro Cronologico, indicando nel campo annotazioni come produttore il proprietario ed il nome dell'imbarcazione da diporto e scriverà nella annotazioni "rifiuti provenienti dall'imbarcazione ….".

Rifiuti prodotti da pescherecci

Le cooperative e le imprese di pesca marittima producono:

a) rifiuti urbani o assimilabili

b) rifiuti speciali non pericolosi

c) rifiuti speciali pericolosi (olii esausti, batterie, ecc)

- Per quanto riguarda la produzione sub a) la gran parte dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da pesca (contenitori danneggiati per il pesce, scarti di pesce, ecc.), se assimilati ai rifiuti urbani, dovrà continuare ad essere gestita secondo le modalità stabilite dai Comuni ove operano le imprese della pesca. In presenza di soli rifiuti urbani le imprese della pesca non hanno l'obbligo di iscrizione al SISTRI.

- Per quanto riguarda la produzione sub b), le imprese della pesca che producono tale tipologia di rifiuti, non assimilati ai rifiuti urbani, non hanno l'obbligo di iscrizione al SISTRI non rientrando tra i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dell'art 188-ter del D. Lgs. n. 205/10 in quanto l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo, ai sensi di quanto disposto dall'art 6, comma 5, del D. Lgs. n.154/2004.

- Per quanto riguarda la produzione di rifiuti sub c), le cooperative e le imprese di pesca, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi, sono obbligate ad iscriversi al SISTRI.

Non c'è obbligo di iscriversi qualora lo smaltimento di rifiuti venga terziarizzato e quindi affidato ad imprese specializzate (vedi cantieri navali, officine meccaniche, ecc), iscritte in ogni caso al SISTRI, nell'ambito di operazioni di manutenzione. In tal caso le cooperative e le imprese di pesca devono stipulare con queste imprese contratti di manutenzione/assistenza da cui risulti chiaramente l'impegno di questi soggetti a prendere in carico i rifiuti ed assicurarne la tracciabilità.

Permane l'obbligo di iscriversi, in quanto le imprese di pesca sono soggetti che producono rifiuti, nel caso in cui la gestione dei rifiuti pericolosi avvenga attraverso il loro conferimento ad impianti portuali e servizi di raccolta od a circuiti organizzati di raccolta, di cui all'art 10 del D. Lgs. n. 205/2010 di recepimento della direttiva europea sui rifiuti. In caso di conferimento ad impianti portuali, in coerenza con quanto stabilito all'art 3, comma1, del D. Lgs. n.182/2003, attuativo della Direttiva europea 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, l'obbligo degli adempimenti relativi alle comunicazioni in materia di rifiuti spetta al gestore dell'impianto di raccolta. La tracciabilità dei rifiuti ha inizio dall'impianto portuale di raccolta che, conseguentemente, ha l'obbligo di iscriversi al SISTRI.

Il gestore dell'impianto portuale o l'incaricato del circuito organizzato di raccolta, al momento del ritiro dei rifiuti, rilascia idonea certificazione di presa in carico del rifiuto pericoloso proveniente dall'imbarcazione appartenente alla cooperativa o all'impresa di pesca[1]. Il documento viene controfirmato dal comandante dell'imbarcazione da pesca, o da un suo delegato, come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato in esso.

Per quanto riguarda *i contributi* che le cooperative o le imprese di pesca devono versare, in quanto assimilate, come sopra evidenziato, alle imprese agricole, si applicano i contributi previsti nell'Allegato II del D.M. 17 dicembre 2009, come integrato dall'art 6 del D.M. 9 luglio 2010.

[1] *Il documento deve contenere, oltre all'intestazione dell'ente gestore dell'impianto portuale o del circuito organizzato di raccolta, almeno le seguenti indicazioni essenziali: data e ora del ricevimento del rifiuto, il nominativo dell'imbarcazione da dove proviene il rifiuto con l'indicazione dell'impresa o cooperativa di pesca di appartenenza; la descrizione della tipologia del rifiuto ricevuto (con indicazione del codice CER) ed il suo quantitativo espresso in Kg; firma del comandante dell'imbarcazione e timbro e firma dell'operatore dell'impianto portuale o del circuito di raccolta.*
Qualora nell'ambito portuale non siano presenti impianti e servizi di raccolta dei rifiuti, le cooperative e le imprese di pesca devono iscriversi al SISTRI e gestire direttamente i rifiuti pericolosi prodotti secondo le normali procedure previste ovvero delegare gli adempimenti previsti alle associazioni imprenditoriali o loro società di servizi di diretta emanazione, ai sensi di quanto disposto dall'art 7 del DM 17 dicembre 2009, come modificato dall'art 7 del successivo DM 9 luglio 2010.
L'obbligo previsto sussiste anche in caso di smaltimento degli oli esausti e delle batterie a mezzo del loro conferimento ad aziende concessionarie dei Consorzi obbligatori di raccolta (vedi, ad esempio, Consorzio oli esausti) che provvedono al loro ritiro ed alla presa in carico degli stessi. Tale fattispecie rientra, infatti, nei casi disciplinati dall'art 6, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, trattandosi di attività affidata a circuiti organizzati di raccolta.

5.2.3. Trasporto rifiuti nella laguna di Venezia

Il pieno e completo funzionamento del SISTRI presuppone che tutti i soggetti interessati e coinvolti nel trasferimento dei rifiuti (quindi: produttore/detentore, trasportatore, destinatario) siano iscritti al SISTRI e dispongano e concretamente possano utilizzare i dispositivi elettronici previsti (chiavette USB e Black Box).

Un caso particolare riveste il trasporto dei rifiuti nella laguna di Venezia. Si è in presenza, infatti, di una forma di trasporto tipica per tutti i rifiuti prodotti nella varie isole della laguna. Da Murano, dalla Giudecca e dalla stessa Venezia i rifiuti vengono normalmente trasferiti all'isola del Tronchetto, posta al termine del ponte translagunare, per mezzo di piccoli natanti (comunemente denominati "mototopi") per essere ivi trasbordati su veicoli per la successiva movimentazione all'impianto di destinazione

Il problema che si è posto è se, in relazione alle caratteristiche di queste imbarcazioni tipiche, fosse proponibile la possibilità di installarvi le Black Box. Da una serie di verifiche in loco, è emerso che non ci sono condizioni tecniche che ostacolino l'installazione e l'utilizzo di tali dispositivi. Pertanto il trasporto di rifiuti su natanti all'interno della laguna di Venezia avviene nel rispetto della disciplina sul Sistri.

Al riguardo si osserva che, salvo i limitati casi di "conto proprio", le imprese che effettuano trasporto di rifiuti nell'ambito della laguna di Venezia sono tutte iscritte all'Albo gestori ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/06. Nell'ambito di tale iscrizione le imbarcazioni sono provviste di targa e, essendo autorizzate alla raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno della laguna veneta dalla Sezione Regionale del Veneto, sono registrate nell'archivio dell'Albo con i relativi codici dell'EER dei rifiuti autorizzati.

Non ricorre, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 17 dicembre 2009, né un'ipotesi assimilabile per analogia. Anche per la tratta acquea il trasporto è eseguito da soggetti iscritti: il delegato dell'impresa di trasporto acqueo può, al pari degli altri trasportatori, compilare la propria parte della "scheda SISTRI – area movimentazione" (ed eventualmente anche la parte del produttore, se questi non è iscritto al SISTRI), consentendo comunque una stampa che accompagni il trasporto.

Ne discende che la metodologia da seguire, sul piano operativo, è la seguente:

i) ipotesi in cui il produttore non è iscritto a SISTRI

1. il produttore contatta l'impresa di trasporto acqueo, concorda il trasporto e comunica i dati dei rifiuti da ritirare;

2. il delegato dell'impresa di trasporto acqueo accede a SISTRI e compila la propria parte della "scheda SISTRI – Area Movimentazione" (e la parte del produttore, che avendo contattato il trasportatore acqueo per concordare il ritiro gli avrà comunicato anche i dati dei rifiuti da ritirare), precisando la "tratta intermodale" (i dati cioè dei soggetti coinvolti nel trasporto, fino al sito di destinazione);

3. prima dell'inizio del trasporto, l'impresa di trasporto acqueo stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente del "mototopo";

4. il delegato dell'azienda di trasporto dell'autoveicolo che prenderà in carico i rifiuti dal "mototopo", in quanto iscritta a SISTRI ed in quanto inserito nella filiera del trasporto del rifiuto dall'impresa di trasporto acqueo, si deve collegare al SISTRI e compilare i propri dati nella "scheda SISTRI - Area Movimentazione" dello specifico trasporto di rifiuti, indicando anche conducente e targa dell'autoveicolo che prenderà in carico i rifiuti dal "mototopo". Al conducente dell'autoveicolo verranno stampate e consegnate due copie della "scheda SISTRI – Area Movimentazione";

5. giunta l'imbarcazione al molo di destinazione, viene effettuato il trasbordo dei rifiuti sull'autoveicolo, che registra l'avvenuto carico sulle due copie della "scheda SISTRI – Area Movimentazione" in suo possesso;

6. il conducente dell'autoveicolo firma e fa firmare al conducente del "mototopo" le due copie della "scheda SISTRI – Area Movimentazione" in suo possesso. Una copia rimarrà al conducente del "mototopo", una rimarrà al conducente dell'autoveicolo e accompagnerà il trasporto del rifiuto fino al sito di destinazione;

7. il conducente dell'autoveicolo trasporta i rifiuti fino al sito di destinazione.

ii) ipotesi in cui il produttore è iscritto al SISTRI

1. il produttore, in quanto iscritto al SISTRI, accede e compila una nuova "scheda SISTRI – Area Movimentazione" inserendo tutti i dati previsti e precisando anche la "tratta intermodale" (i dati cioè dei soggetti coinvolti nel trasporto, fino al sito di destinazione, inclusi quindi sia il trasportatore acqueo che il trasportatore su gomma);

2. il delegato dell'impresa di trasporto acqueo accede a SISTRI e compila la propria parte della "scheda SISTRI – Area Movimentazione";

3. prima dell'inizio del trasporto, l'impresa di trasporto acqueo stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente del "mototopo";

4. il delegato dell'azienda di trasporto dell'autoveicolo che prenderà in carico i rifiuti dal "mototopo", in quanto iscritta a SISTRI ed in quanto inserito nella filiera del trasporto del rifiuto dall'impresa produttrice del rifiuto, si deve collegare al SISTRI e compilare i propri dati nella "scheda SISTRI - Area Movimentazione" dello specifico trasporto di rifiuti, indicando anche conducente e targa dell'autoveicolo che prenderà in carico i rifiuti dal "mototopo". Al conducente dell'autoveicolo verranno stampate e consegnate due copie della "scheda SISTRI – Area Movimentazione";

5. giunta l'imbarcazione al molo di destinazione, viene effettuato il trasbordo dei rifiuti sull'autoveicolo, che registra l'avvenuto carico sulle due copie della "scheda SISTRI – Area Movimentazione" in suo possesso;

6. il conducente dell'autoveicolo firma e fa firmare al conducente del "mototopo" le due copie della "scheda SISTRI – Area Movimentazione" in suo possesso. Una copia rimarrà al conducente del "mototopo", una rimarrà al conducente dell'autoveicolo e accompagnerà il trasporto del rifiuto fino al sito di destinazione;

7. il conducente dell'autoveicolo trasporta i rifiuti fino al sito di destinazione.

5.3. Trasporto intermodale

5.3.1. Inquadramento normativo

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema Sistri anche i seguenti soggetti:

a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti, di cui DM 17/12/2009 e ssmm, al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda Sistri— Area movimentazione, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

5.3.2. Procedura

Il produttore inserisce tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nella **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, compilando la sezione relativa all'indicazione della tratta intermodale.

In tale sezione il produttore deve indicare i soggetti presenti nella movimentazione nell'ordine in cui partecipano alla filiera di trasporto. (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa ferroviaria, operatore logistico, trasporto su gomma)

Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti **non sono dotati di Black Box** e i dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità di seguito esposte.

5.3.3. Monomodale treno

In tal caso il produttore indica nella scheda SISTRI Area Movimentazione l'impresa ferroviaria operante nella movimentazione dei suoi rifiuti.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio della movimentazione;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno quattro ore prima dell'inizio della movimentazione.

A questo punto, il delegato dell'impresa ferroviaria accede al sistema SISTRI e compila la Scheda SISTRI Area Movimentazione (4) (*cfr. anche Guida Utente Trasportatori*), nelle parti di sua competenza.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio del trasporto;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno due ore prima del trasporto.

Al termine della movimentazione l'impresa ferroviaria comunica al sistema SISTRI, entro 24 ore, i dati relativi al percorso effettuato dal treno.

5.3.4. Monomodale nave

In tal caso il produttore indica nella scheda SISTRI Area Movimentazione l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto dei suoi rifiuti.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio della movimentazione;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno quattro ore prima dell'inizio della movimentazione.

A questo punto, il delegato dell'impresa marittima accede al sistema SISTRI e compila la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** (4) (*cfr. anche Guida Utente Trasportatori*) nelle parti di sua competenza.

Tale scheda deve essere sempre compilata:

- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell'inizio del trasporto;
- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno due ore prima del trasporto.

Per questa fattispecie il sistema SISTRI provvede ad inserire i dati relativi al percorso effettuato dalla nave.

5.3.5. Gomma → treno

Dopo l'inserimento ad opera del produttore di tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nell'ordine esatto in cui vengono coinvolti, ognuno di essi compila i campi relativi alle informazioni di propria competenza.

Il conducente del mezzo su gomma consegna all'eventuale operatore logistico o all'impresa ferroviaria, qualora coinvolta direttamente, presso la stazione ferroviaria, l'interporto, l'impianto di terminalizzazione o lo scalo merci la scheda SISTRI Area Movimentazione.

Nel caso in cui sia presente l'operatore logistico il conducente del mezzo è tenuto ad inserire il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer dell'operatore stesso. Il sistema effettua così la registrazione di scarico nel registro cronologico del trasportatore su gomma e quella di carico nel registro cronologico dell'operatore logistico. Al momento della consegna dei rifiuti all'impresa ferroviaria l'operatore logistico consegna la scheda SISTRI Area Movimentazione al responsabile della presa in carico dei rifiuti, completata con l'indicazione manuale della data e dell'ora del passaggio di consegna. A seguito di questa operazione e il prima possibile il delegato dell'impresa ferroviaria deve inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI, indicare il codice di marcatura del carro e firmare elettronicamente la scheda. L'indicazione della data e dell'ora di presa in carico determina una registrazione di scarico nel registro del terminalista e una registrazione di carico nel registro dell'azienda ferroviaria.

Nel caso in cui sia presente direttamente l'impresa ferroviaria il conducente del mezzo è tenuto ad inserire, qualora possibile, il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer dell'impresa stessa utilizzando l'area

conducente ad accesso pubblico.. Il conducente e il responsabile della presa in carico dei rifiuti dell'impresa ferroviaria, presente sul posto, sottoscrivono le copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione, completate con l'indicazione manuale della data e dell'ora del passaggio di consegna. A seguito di questa operazione e il prima possibile il delegato dell'impresa ferroviaria deve inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI, indicare il codice di marcatura del carro e firmare elttronicamente. Anche in questo caso vengono automaticamente generate una registrazione di scarico nel registro del precedente trasportatore su gomma e una registrazione di carico sul registro dell'azienda ferroviaria.

5.3.6. Treno → gomma

All'arrivo del treno presso la stazione ferroviaria, l'interporto, l'impianto di terminalizzazione o lo scalo merci il responsabile della movimentazione dei rifiuti dell'impresa ferroviaria consegna la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** all'operatore logistico, qualora presente, o direttamente al conducente del mezzo di trasporto.

Nel primo caso il responsabile della movimentazione dei rifiuti dell'impresa ferroviaria e l'operatore logistico, presenti sul posto, sottoscrivono la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione, completata con l'indicazione manuale della data e dell'ora del passaggio di consegna. A seguito di questa operazione e il prima possibile, l'operatore logistico deve inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI. Questa operazione determina la generazione automatica di una registrazione di scarico nel registro cronologico dell'azienda ferroviaria e di una registrazione di carico nel registro cronologico dell'operatore logistico. A questo punto il conducente del mezzo è tenuto ad inserire il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer dell'operatore logistico. Il sistema effettua così la registrazione di scarico nel registro cronologico dell'operatore logistico/terminalista e quella di carico nel registro cronologico del trasportatore su gomma.

Nel secondo caso, quando i rifiuti vengono conferiti direttamente all'impresa di autotrasporto, il responsabile della movimentazione dei rifiuti dell'impresa ferroviaria e il conducente del mezzo di trasporto, devono indicare manualmente la data e l'ora del passaggio di consegna e sottoscrivere due copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione. Una copia della predetta scheda rimarrà all'impresa ferroviaria e una copia seguirà il trasporto dei rifiuti fino al soggetto successivo. A seguito dell'inserimento manuale dei dati nella scheda e comunque il prima possibile il delegato dell'impresa di trasporto dovrà inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI. Qualora siano presenti unità locali dell'impresa di trasporto ferroviario attrezzate con la tecnologia necessaria,il conducente del mezzo che ha effettuato lil carico dei rifiuti è tenuto ad inserire il dispositivo USB nel computer messo a disposizione utilizzando l'area conducente ad accesso pubblico..

5.3.7. Gomma → nave → gomma

Dopo l'inserimento di tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nell'ordine esatto in cui vengono coinvolti, ad opera del produttore, ognuno di essi compila i campi relativi alle informazioni di propria competenza.

Il conducente consegna all'eventuale terminalista/direttamente al raccomandatario o all'armatore o noleggiatore la scheda SISTRI Area Movimentazione.

Nel caso in cui sia presente il terminalista il conducente del mezzo è tenuto ad inserire il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer del terminalista stesso. Il sistema effettua così la registrazione di scarico nel registro cronologico del trasportatore su gomma e quella di carico nel registro cronologico del terminalista. Al momento dell'imbarco dei rifiuti sulla nave il terminalista consegna la scheda SISTRI Area Movimentazione al comandante della nave, completata con l'indicazione manuale della data e dell'ora del passaggio di consegna. A seguito di questa operazione e il prima possibile, l'armatore o il noleggiatore deve inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI e firmare elettronicamente la scheda. Nel caso in cui l'armatore/ noleggiatore abbia delegato il raccomandatario alle attività previste dalla Legge 4 aprile 1977, n. 135, il terminalista conferirà al raccomandatario la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**. Quest'ultimo, una volta imbarcati i rifiuti nella nave, consegnerà la scheda al comandante della nave.

La stessa operazione si ripete all'arrivo presso il porto di destinazione.

Nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti direttamente all'armatore/noleggiatore il conducente del mezzo è tenuto ad inserire, qualora possibile, il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer dell'armatore o del noleggiatore. Il sistema effettua così la registrazione di scarico nel registro cronologico del trasportatore su gomma e quella di carico nel registro cronologico dell'armatore/noleggiatore. Qualora non fosse possibile l'inserimento del dispositivo USB nel computer dell'armatore/noleggiatore, il conducente e l'armatore/ noleggiatore, presenti sul posto, sottoscrivono la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione, completata con l'indicazione manuale della data e dell'ora del passaggio di consegna. A seguito di questa operazione e comunque il prima possibile l'armatore/noleggiatore deve inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI.

All'arrivo della nave presso il porto di destinazione il comandante consegna la scheda SISTRI Area Movimentazione al raccomandatario, al terminalista o direttamente al conducente del mezzo di trasporto su strada.

Nel primo caso il comandante della nave ~~e~~ o il raccomandatario sottoscrivono la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione, completata con l'indicazione manuale della data e dell'ora del passaggio di consegna. A seguito di questa operazione e il prima possibile, il raccomandatario deve consegnare la scheda SISTRI Area Movimentazione al terminalista che dovrà inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI. A questo punto, una volta conferiti i rifiuti all'impresa di autotrasporto, il conducente del mezzo è tenuto ad inserire il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer del terminalista. Il sistema effettua così la registrazione di scarico nel registro cronologico del terminalista e quella di carico nel registro cronologico del trasportatore su gomma.

Nel secondo caso, quando i rifiuti vengono conferiti direttamente al terminalista, il comandante della nave consegna la scheda SISTRI Area Movimentazione al terminalista stesso, entrambi devono indicare manualmente la

data e l'ora del passaggio di consegna e sottoscrivere la scheda SISTRI Area Movimentazione. A questo punto, una volta conferiti i rifiuti all'impresa di trasporto, il conducente del mezzo è tenuto ad inserire il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer del terminalista. Il sistema effettua così la registrazione di scarico nel registro cronologico del terminalista e quella di carico nel registro cronologico del trasportatore su gomma.

Nel terzo caso, quando i rifiuti vengono conferiti direttamente sui mezzi di trasporto, il comandante della nave consegna la scheda SISTRI Area Movimentazione al conducente del mezzo di trasporto, entrambi devono indicare manualmente la data e l'ora del passaggio di consegna e sottoscrivere la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**. Una copia della predetta scheda rimarrà all'armatore/noleggiatore e una copia seguirà il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di destinazione. A seguito dell'inserimento manuale dei dati nella scheda e comunque il prima possibile il delegato dell'impresa di trasporto dovrà inserire la data e l'ora di presa in carico dei rifiuti all'interno del sistema SISTRI. Qualora siano presenti unità locali dell'armatore/noleggiatore attrezzate con la tecnologia necessaria, il conferimento avverrà mediante l'inserimento del dispositivo USB associato alla Black Box nel computer dell'armatore con successiva stampa della scheda SISTRI Area Movimentazione.

Le procedure sopra descritte sono state previste per i casi più complessi, fattispecie minori trovano comunque applicazione con le informazioni fornite in precedenza.

5.3.8. Ulteriori precisazioni sul trasporto intermodale

1) Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti speciali verso impianto estero, il produttore deve specificare, nella sezione di propria competenza della scheda SISTRI, tutti i trasportatori che compongono la filiera intermodale su territorio nazionale. Considerando il trasporto intermodale come costituito da due o più tratte corrispondenti ad altrettanti trasporti, la prima tratta e le tratte intermedie devono essere effettuate da trasportatori iscritti al SISTRI, anche nel caso in cui parte di una tratta, che inizia e termina in Italia, dovesse trovarsi fuori dal territorio nazionale. L'ultimo trasportatore può essere non iscritto, nel caso in cui sia un trasportatore estero, non iscritto all'Albo, che raccoglie i rifiuti in Italia e li porta all'Estero.
2) Nel caso di trasporto di rifiuti provenienti dall'Estero, il primo trasportatore iscritto al SISTRI che prende in carico il rifiuto deve aprire la scheda SISTRI ed inserire tutti i dati previsti. In questo caso tutti i trasportatori indicati nella scheda devono essere iscritti al SISTRI perché tutti effettuano movimentazioni nel territorio nazionale.
3) Il Trasporto intermodale è una fattispecie applicabile anche al trasporto dei rifiuti urbani. Nel caso speciale del trasporto intermodale di rifiuti urbani nella Regione Campania, tutti i trasportatori (categoria 1) della filiera intermodale indicati nella sezione produttore devono essere iscritti al SISTRI nella categoria "Trasportatori Regione Campania", anche se raccolgono i rifiuti fuori della Regione Campania. Infatti partecipano, comunque, all'attività di gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania e quindi, come disciplinato dall'art. 2 del DM 17/12/2009, sono soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI.

4) Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, possono essere inseriti trasportatori iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 e quindi, in generale, non iscritti al SISTRI.

5.4. Procedure particolari

5.4.1. Rifiuti prodotti da cantieri

Inquadramento normativo

Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri di durata non superiore a 6 mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, il Registro Cronologico e la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** devono essere compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi:

- Il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente;
- Il conducente indica data e ora della presa in carico dei rifiuti;
- Le schede vengono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo, che trattiene una delle due copie;
- La copia rimasta al conducente viene riconsegnata al delegato dell'impresa di trasporto;
- Il delegato accede al sistema, ed entro 2 giorni lavorativi inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Nel caso in cui il cantiere sia di durata superiore a 6 mesi, andrà considerato come unità locale, e la consegna all'impianto di gestione avverrà secondo le procedure già descritte.

Procedura

Nel caso in cui il produttore di rifiuti sia un cantiere di durata non superiore a 6 mesi e non dotato di tecnologie adeguate, il responsabile del cantiere deve contattare la sede legale del produttore o l'unità locale di riferimento, fornendo le informazioni del rifiuto prodotto. Il delegato della sede deve quindi provvedere alla compilazione del Registro Cronologico (*cfr. Guida Utente Produttori*) entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della movimentazione dello stesso, riportando l'indirizzo del cantiere temporaneo come luogo di origine del rifiuto.

In caso di rifiuti pericolosi, l'impresa è tenuta a compilare la Scheda SISTRI Area Movimentazione (*cfr. Guida Utente Produttori*) almeno 4 ore prima della movimentazione. Anche la scheda SISTRI Area Movimentazione deve riportare l'indirizzo del cantiere temporaneo come luogo di origine del rifiuto.

A questo punto il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda SISTRI Area Movimentazione (*cfr. Guida Utente Trasportatori*) necessarie con le informazioni richieste: il percorso da indicare è quello che va dalla sede del cantiere all'impianto di gestione. Stampa quindi due copie della Scheda SISTRI Area Movimentazione e le consegna al conducente.

Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, quest'ultimo inserisce nelle due copie cartacee la data e l'ora di presa in carico e il responsabile del cantiere le firma. Una copia rimane al responsabile del cantiere. mentre l'altra viene consegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.

Dopo aver effettuato il carico,il conducente attiva la Black Box (2.4) inserendovi il dispositivo USB (2.3).

Il delegato dell'unità locale o della sede legale dell'azienda di appartenenza del cantiere, il prima possibile effettua la registrazione di scarico relativa alla movimentazione.

Entro due giorni dalla presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il trasportatore accede al sistema per inserire data ed ora della presa in carico dei rifiuti.

Nel caso in cui il cantiere sia dotato di computer collegabile ad Internet e stampante, le due copie cartacee della **Scheda SISTRI Area Movimentazione** possono essere stampate presso il cantiere al momento della presa in carico del rifiuto e il conducente deve inserire il dispositivo USB nell'area conducente ad accesso pubblico. Il delegato dell'azienda di trasporto, entro due giorni, deve comunque inserire data e ora della presa in carico.

La consegna all'impianto di gestione avviene secondo la procedura in cui produttore e trasportatore sono iscritti al SISTRI (5.1.2).

Se il cantiere stesso si occupa del trasporto, si applica la procedura prevista per un produttore che trasporta i propri rifiuti (5.1.4) con l'eccezione che la scheda SISTRI Area Movimentazione deve riportare l'indirizzo del cantiere come luogo in cui si trova il rifiuto.

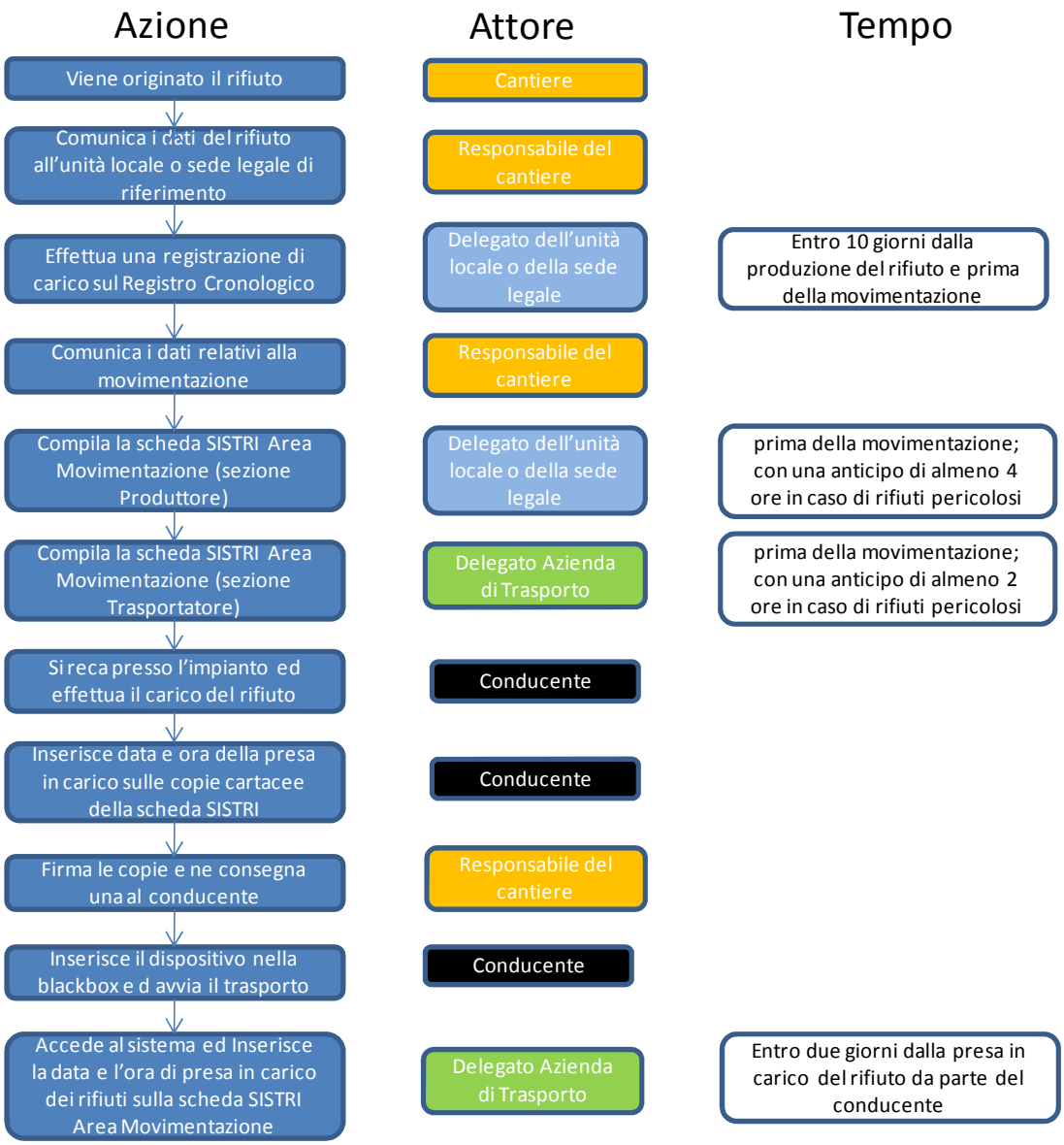

Figura 10. Movimentazione dei rifiuti originati da cantieri di durata inferiore a 6 mesi

5.4.2. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione

Qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti speciali pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o all'unità locale dell'impresa di manutenzione è accompagnata da una copia della **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione. In tal caso, i mezzi di trasporto adibiti unicamente alla movimentazione dei rifiuti di manutenzione dai siti di produzione alla sede legale o all'unità locale dell'impresa di manutenzione non hanno l'obbligo di installare le Black Box. La procedura prevista in questo caso è la seguente:

- Una volta programmato il giro di manutenzione, il delegato dell'impresa che effettua la manutenzione provvede a stampare, presso la sede legale o la sede locale di riferimento, un numero sufficiente di Schede SISTRI Area Movimentazione in relazione alle tipologie di rifiuti pericolosi generati dalle attività di manutenzione;
- I rifiuti vengono movimentati verso la sede legale o l'unità locale dell'impresa di manutenzione.
- Entro 10 giorni dalla produzione, i rifiuti devono essere registrati nel **Registro Cronologico** (*cfr. Guida Utente Produttori*).
- La movimentazione del rifiuto dalla sede legale o dall'unità locale dell'impresa di manutenzione all'impianto di gestione non presenta differenze rispetto alle normali procedure di movimentazione.

Va ricordato tuttavia che l'esenzione dall'installazione della Black Box si applica solo per i mezzi che trasportano rifiuti dal sito di manutenzione all'unità locale o sede legale di riferimento (ovvero la sede legale o l'unità locale alla quale viene formalmente imputata la produzione di rifiuti).

Nel caso in cui l'operatore voglia trasportare i rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione direttamente all'impianto di gestione il mezzo deve essere dotato di Black Box e si applica la seguente procedura:

- Il delegato della sede legale o dell'unità locale di riferimento dell'impresa di manutenzione, provvede a registrare i rifiuti prodotti nel **Registro Cronologico** (*cfr. Guida Utente Produttori*), riportando l'indirizzo del sito di manutenzione come luogo di effettiva collocazione del rifiuto;
- il delegato della sede legale o dell'unità locale di riferimento compila la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** (*cfr. Guida Utente Produttori*), che riporta l'indirizzo del sito di manutenzione come luogo di partenza del rifiuto.
- Il delegato dell'azienda di trasporto compila la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** nella sezione relativa al trasporto (*cfr. Guida Utente Trasportatori*), **inserendo il percorso** e le altre informazioni necessarie. Il percorso da indicare è quello che va dal sito di manutenzione all'impianto di gestione. Stampa poi due copie della Scheda SISTRI Area Movimentazione e le consegna al conducente.
- Il conducente si reca presso il sito di manutenzione e ritira i rifiuti.
- Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box (2.4) inserendovi il dispositivo USB (2.3).

- Successivamente il trasportatore provvede ad inserire nel sistema la data e l'ora della presa in carico dei rifiuti. La consegna all'impianto di gestione avviene come nel caso generale.

Si ricorda che al trasporto dei propri rifiuti pericolosi derivanti da attività di manutenzione con mezzi aziendali preventivamente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le procedure di cui all'Art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, si applica il limite giornaliero di 30kg/30l di rifiuto trasportato.

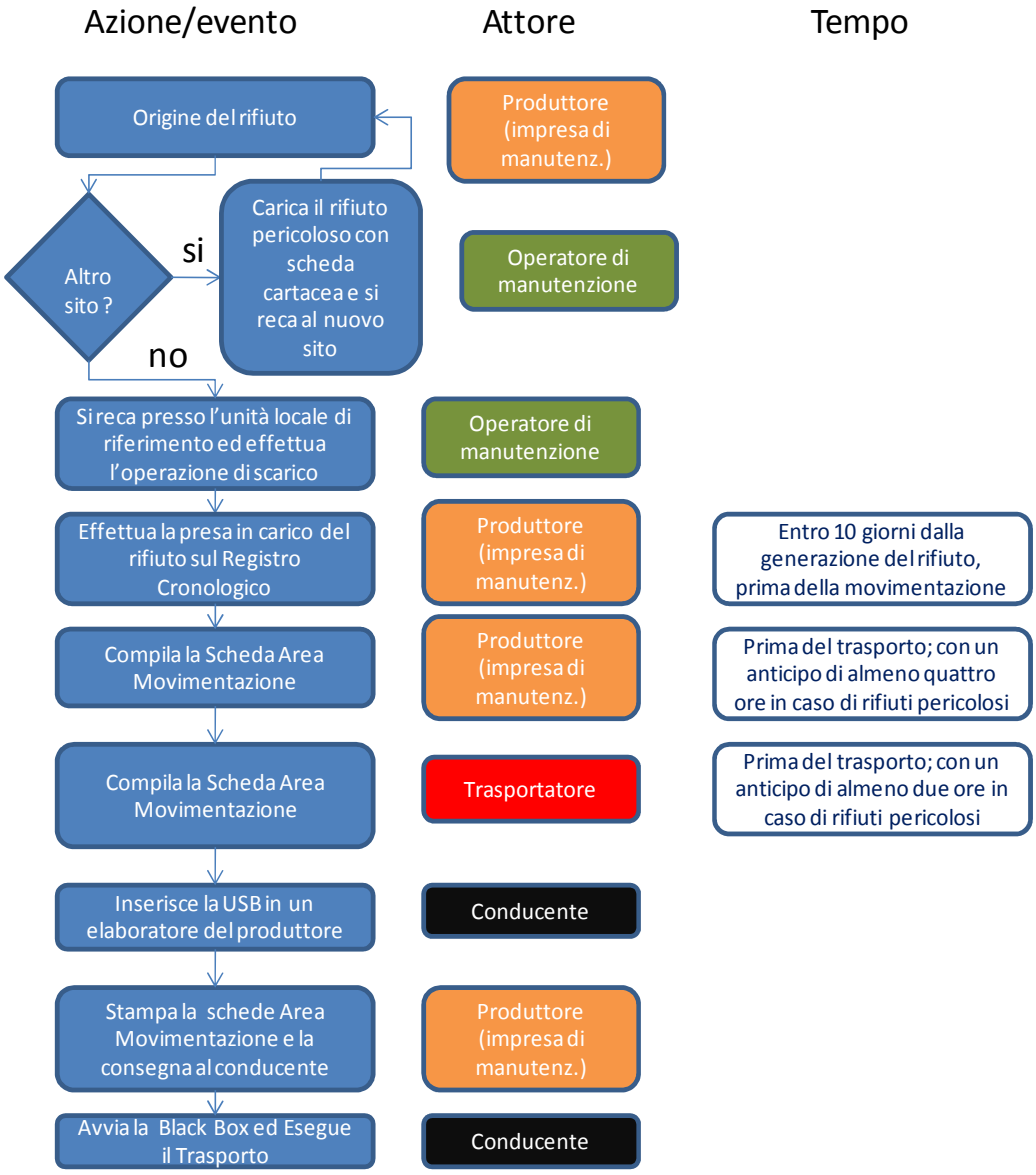

Figura 11. Manutenzione con trasporto a unità locale di riferimento e successivo trasporto a impianto di gestione rifiuti

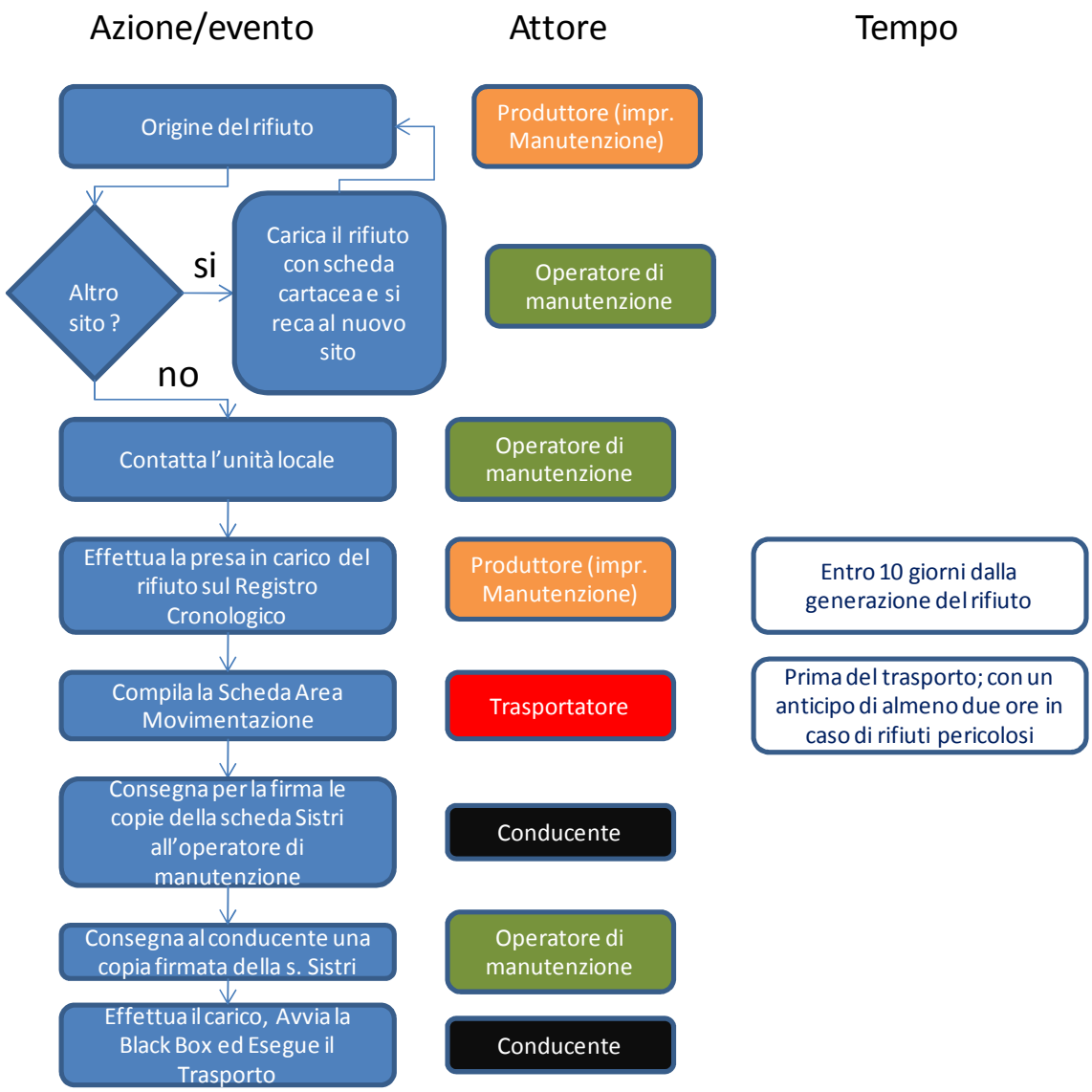

Figura 12. Manutenzione con trasporto diretto all'impianto di digestione rifiuti

5.4.3. Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di infrastrutture a reti

I materiali prodotti dalle attività di manutenzione vengono movimentati in appositi luoghi di concentramento per essere sottoposti a verifica di riutilizzabilità. Una volta riscontrata la non riutilizzabilità, i rifiuti vengono annotati nel registro cronologico e avviati alle attività di recupero o smaltimento secondo modalità analoghe a quelle previste per i cantieri temporanei di durata inferiore ai 6 mesi. In particolare, si procede secondo quanto descritto di seguito:

- Nel caso in cui il luogo di concentramento in cui si trovano i rifiuti non coincida con l'unità locale iscritta al SISTRI, il responsabile del luogo di concentramento deve contattare la sede legale del produttore o l'unità locale di riferimento, fornendo le informazioni del rifiuto prodotto.
- Il delegato della sede deve quindi provvedere alla compilazione del Registro Cronologico (cfr. Guida Utente Produttore) entro 10 giorni dalla verifica di riutilizzabilità del rifiuto e comunque prima della movimentazione dello stesso. Nella registrazione di carico viene riportata l'effettiva ubicazione del rifiuto.
- Per effettuare la movimentazione l'impresa è tenuta a compilare la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**. In caso di rifiuti pericolosi, la compilazione della scheda deve avvenire almeno 4 ore prima della movimentazione. La scheda riporta l'indirizzo del luogo di concentramento in cui si trova il rifiuto.
- Successivamente alla firma da parte dell'impresa di produzione del rifiuto, il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda SISTRI Area Movimentazione (cfr. Guida Utente Trasportatore) inserendo il percorso e le altre informazioni necessarie. Il percorso da indicare è quello che va dal luogo di concentramento all'impianto di gestione.
- Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, il responsabile del luogo di concentramento sottoscrive le copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione dopo che il conducente ha riportato manualmente la data e l'ora di presa in carico. Il responsabile del luogo di concentramento trattiene una copia, mentre l'altra viene consegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.
- Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB (2.3).
- Successivamente alla presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il trasportatore, entro due giorni, accede al sistema per inserire data ed ora della presa in carico dei rifiuti.
- La consegna all'impianto di gestione avviene secondo la procedura generale.
- Se il produttore stesso si occupa del trasporto dal luogo di concentramento, si applica la procedura prevista per un produttore che trasporta i propri rifiuti (5.1.3). Nella scheda viene riportato ma nel l'indirizzo del luogo di concentramento, quale effettiva collocazione del rifiuto.

5.4.4. Microraccolta

Inquadramento normativo. In base all'art 193, comma 10 del DM 152/2006 e successive modificazioni, "la microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato".

In base all'art. 4, comma 3 del DM 9 luglio 2010, di modifica del DM 17/12/2009, "i termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del DM 17/12/2009, come modificato all'art. 7 del DM 15/2/2010, non si applicano alle attività di microraccolta di cui all'art 193, comma 10 del DM 152/2006"

La procedura di microraccolta viene gestita nel SISTRI nel modo che segue:

Identifichiamo per semplicità il trasportatore che effettua la microraccolta come trasportatore "A".

1. Dopo aver registrato i rifiuti prodotti nel Registro Cronologico entro 10 giorni dalla data di produzione e comunque prima della movimentazione, ogni produttore di rifiuti iscritto al SISTRI compila la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** (4) (*cfr. anche Guida Utente Produttori*) e inserisce i dati relativi alla movimentazione del rifiuto, selezionando il trasportatore "A".;
2. I produttori di rifiuti non iscritti al SISTRI contattano il trasportatore "A" comunicandogli tutte le informazioni necessarie alla compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione, secondo la procedura prevista in caso di produttore non iscritto (5.1.3);
3. Il trasportatore "A" si collega al SISTRI, seleziona tutte le Schede SISTRI Area Movimentazione dei produttori iscritti al SISTRI presso i quali prenderà in carico i rifiuti e le completa con i dati relativi al conducente, al mezzo di trasporto che verrà utilizzato e alla data di inizio del trasporto;
4. Il trasportatore "A" deve provvedere a compilare le Schede SISTRI Area Movimentazione inserendo anche le informazioni fornite dai produttori non iscritti al SISTRI.

Definizione del percorso

Il trasportatore "A" seleziona tutte le Schede SISTRI Area Movimentazione dei produttori che intende includere nel viaggio. Accede alla mappa cartografica sulla quale sono riportati i punti di carico e scarico relativi alle schede associate al viaggio. Sulla destra viene riportato l'elenco dei punti di carico e scarico ordinati in base alla data di partenza pianificata. Sia sulla mappa che nell'elenco i punti di carico o scarico coincidenti vengono accorpati. Il trasportatore può effettuare le seguenti azioni:

- modificare l'ordine di visita dei punti di carico e scarico sul quale il sistema effettua controlli di coerenza (lo scarico di una determinata scheda non deve precedere il carico);

- aggiungere ulteriori WayPoint al fine di modificare il percorso ed effettuare modifiche sull'ordine di passaggio anche su di essi;
- Calcolare il percorso.

Il carico dei rifiuti presso i produttori iscritti al SISTRI avverrà secondo la procedura ordinaria (5.1.2), mentre per i produttori non iscritti avverrà secondo la procedura produttore non iscritto→Trasportatore (5.1.3).

5.4.5. Procedura di movimentazione nel trasporto transfrontaliero

La disciplina di riferimento per il trasporto transfrontaliero è il regolamento (CE) N. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti. Le schede SISTRI non sostituiscono la documentazione che deve accompagnare i rifiuti in base a tale regolamento. Si distinguono i seguenti casi:

1) Importazione dei rifiuti dall'estero
    a. Importazione dei rifiuti dall'estero con conferimento dei rifiuti all'impianto italiano di destinazione da parte di impresa di trasporto iscritta al SISTRI
    b. Impresa di trasporto non iscritta al SISTRI
2) Esportazioni dei rifiuti verso l'estero
    a. Impresa di trasporto iscritta al SISTRI
    b. Impresa di trasporto non iscritta al SISTRI

Le procedure sono descritte di seguito:

1.a) Importazione dei rifiuti dall'estero con conferimento dei rifiuti all'impianto italiano di destinazione da parte di impresa di trasporto iscritta al SISTRI

- l'impresa che si occupa di emettere la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** con i dati relativi al produttore estero e al rifiuto da movimentare è il primo soggetto iscritto al SISTRI della filiera che copre il trasporto sul territorio nazionale. Nel caso in cui il soggetto in questione sia un'impresa ferroviaria, la scheda viene compilata del soggetto immediatamente successivo (altro trasportatore o terminalista) e l'azienda ferroviaria viene selezionata come soggetto non iscritto. La compilazione della sezione relativa al produttore richiede anche l'invio dell'allegato VII se previsto dal regolamento CE n°1013/2006;
- Il trasportatore stampa la Scheda SISTRI Area Movimentazione e la consegna al conducente.
- Il trasporto in territorio estero dovrà essere accompagnato dal documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", dall'Allegato VII del medesimo regolamento;
- Subito dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box (2.4) inserendovi il dispositivo USB (2.3).

- La consegna all'impianto di recupero / smaltimento in Italia avverrà secondo le normali procedure previste dal SISTRI.
- Al rientro del mezzo presso la sede, il delegato dell'azienda di trasporto provvede ad inserire nella **Scheda SISTRI Area Movimentazione** il documento di movimento, se previsto dal citato regolamento.

1.b) Importazione dei rifiuti dall'estero tramite impresa di trasporto estera non iscritta al SISTRI che conferisce i rifiuti all'impianto italiano di destinazione

- Il trasporto su territorio Italiano dei rifiuti provenienti dall'estero effettuata da un trasportatore non iscritto al SISTRI deve essere accompagnato dal documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", dall'Allegato VII del medesimo regolamento;
- La consegna all'impianto di recupero/smaltimento avviene secondo la procedura prevista nel caso di un trasportatore non iscritto;
- Il Gestore inserisce le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del lavoro e riporta nel campo annotazioni gli estremi del documento di movimento o dell'allegato VII

La presente procedura si applica anche nel caso in cui il trasportatore in questione sia un'azienda ferroviaria

2.a) Esportazione dei rifiuti verso l'estero tramite impresa di trasporto iscritta al SISTRI

È il caso in cui un produttore iscritto al SISTRI intenda movimentare i propri rifiuti verso un destinatario estero avvalendosi di un trasportatore anch'esso iscritto al SISTRI. Si applica la seguente procedura:

- Il produttore che ha generato il rifiuto registra la produzione del rifiuto tramite la compilazione della Scheda SISTRI scheda SISTRI Area Registro Cronologico(4) (*cfr. anche Guida Utente Produttori*) entro 10 giorni dalla generazione del rifiuto e comunque prima della movimentazione;
- Nel momento in cui il produttore del rifiuto decide di movimentarlo, deve compilare e firmare la sezione di propria competenza della Scheda SISTRI Area Movimentazione (4) (*cfr. anche Guida Utente Produttori*).
- Tale scheda deve essere compilata prima dell'inizio della movimentazione nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, e almeno 4 ore prima della movimentazione nel **caso di rifiuti speciali pericol**osi; i*n particolare, deve riportare le i*nformazioni qualitative e quantitative del rifiuto, selezionare il trasportatre dall'anagrafica SISTRI, riportare i dati relativi all'impianto di destinazione e inserire l'allegato VII (formato PDF) se previsto dal citato regolamento.
- A questo punto il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e compila la Scheda SISTRI Area Movimentazione (4) (*cfr. anche Guida Utente Trasportatori*) per le parti di sua competenza.
- Tale scheda deve essere compilata prima dell'inizio del trasporto, in caso di rifiuti speciali non pericolosi, e almeno 2 **ore prima del trasporto in caso** di rifi*uti speciali pericolosi.*

- *Al completam*ento delle operazioni di carico, il produttore effettua il collegamento della **Scheda SISTRI Area Movimentazione** al registro cronologico che determina la generazione della registrazione di scarico sul registro. Prima di avviare il trasporto del rifiuto, il conducente ne segnala la presa in carico inserendo il dispositivo USB associato alla Black Box nel computer del produttore (Area Conducente – Presa in Carico. *Cfr. anche Guida Utente Produttori*). La selezione della scheda relativa alla movimentazione in corso determina la generazione della registrazione di carico nel Registro Cronologico del trasportatore.
- Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box (2.4) inserendovi il dispositivo USB (2.3).
- Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione e dal documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 o, per i rifiuti della "Lista verde", dall'Allegato VII del medesimo regolamento.

- Una volta consegnato il rifiuto al soggetto che prosegue il trasporto su territorio estero, il conducente annota la data e l'ora di completamento dell'operazione sulla copia cartacea della Scheda SISTRI. Successivamente l'impresa di trasporto inserisce tali dati nel sistema affinché il SISTRI provveda ad effettuare lo scarico del rifiuto dal Registro Cronologico del trasportatore.
- Nei casi previsti dal Regolamento CE n°1013/2006, quando il documento di movimento viene restituito al produttore dall'impianto di destinazione, il produttore stesso deve inserirlo in formato PDF nel sistema.

2.b) Esportazione dei rifiuti verso l'estero tramite impresa di trasporto estera non iscritta al SISTRI

Il trasporto su territorio Italiano di rifiuti diretti all'estero effettuato da un trasportatore estero non iscritto al SISTRI deve essere accompagnato dal documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006, o, per i rifiuti della "Lista verde", dall'allegato VII del medesimo regolamento.

Il produttore deve comunque compilare la Scheda SISTRI Area Movimentazione e riportare le informazioni qualitative e quantitative del rifiuto, l'allegato VII se previsto dal citato regolamento e i dati relativi all'impresa di trasporto e all'impianto di destinazione.

Nei casi previsti dal Regolamento CE n°1013/2006, quando il documento di movimento sarà restituito al produttore dall'impianto di destinazione, il produttore stesso dovrà inserirlo in formato PDF nel sistema.

5.4.6. Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie.

Nel caso di manutenzione di reti fognarie, in base all'art. 33 del D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010, i rifiuti prodotti durante l'attività manutentiva si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, e quest'ultimo deve iscriversi al SISTRI ai sensi dell'art 188 – TER, comma 1 lettera f). Se i rifiuti così prodotti vengono trasportati verso l'unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica quanto previsto per le attività di manutenzione. Pertanto, trattandosi di rifiuti identificabili dai codici CER 200304 e 200306 e, quindi, non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all'unità locale o sede legale non è

tracciato né con FIR né con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l'impianto di gestione viene gestito secondo la procedura generale. Conseguentemente, la procedura di seguito riportata si applica al solo caso in cui i rifiuti prodotti a seguito di attività manutentiva delle reti fognarie vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento.

1) La sede legale o unità locale dell'impresa di manutenzione stampa una scheda SISTRI in bianco per le attività di autospurgo associate allo stesso trasporto e la consegna all'operatore/trasportatore prima dell'inizio delle attività di autospurgo.
2) Nel campo annotazioni della scheda Sistri in bianco andranno inseriti gli indirizzi dei singoli punti di prelievo ed il quantitativo prelevato in ogni punto.
3) Al termine di tutte le attività di intervento, l'operatore provvede ad annotare manualmente sulla scheda Sistri cartacea il codice CER, la data e l'ora di presa in carico del rifiuto, il quantitativo totale dei rifiuti prodotti (calcolato sommando i quantitativi caricati ad ogni attività manutentiva) e il luogo di partenza che coincide con il luogo in cui viene effettuato l'ultimo intervento. Nella scheda dovranno esserci anche i dati anagrafici del produttore, del trasportatore (che in questo caso coincidono con il produttore) e del destinatario.
4) Prima di avviare il trasporto verso l'impianto di gestione, l'operatore comunica i dati annotati sulla scheda in bianco all'impresa di appartenenza.
5) **Nel caso in cui l'azienda che effettua l'attività di autospurgo non sia iscritta al Sistri come produttore** (cosa possibile, in quanto tale attività si configura come attività di servizio che non produce rifiuti pericolosi) la procedura da adottare è analoga a quella prevista al punto 5.1.3 del Manuale Operativo (Produttore non iscritto -> trasportatore). In particolare in questo caso il delegato dell'azienda di autospurgo iscritto nell'attività di trasporto (ai sensi dell'art, 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ssmm) accede al SISTRI ed effettua le seguenti azioni:
    a. Effettua la riconciliazione della scheda SISTRI in bianco precedentemente consegnata al conducente inserendo il codice della scheda;
    b. compila la sezione del produttore della **Scheda SISTRI Area Movimentazione** inserendo i dati previsti:
        i. dati anagrafici del produttore;
        ii. indicazione del trasportatore;
        iii. indicazione del destinatario;
        iv. dati qualitativi e quantitativi del rifiuto
        v. il luogo da cui ha inizio il trasporto (che è il luogo in cui è avvenuta l'ultima attività di manutenzione);,
    c. compila la Scheda SISTRI Area Movimentazione (cfr. anche Guida Utente Trasportatori), di sua competenza, inserisce la data e ora di presa in carico del rifiuto e la firma elettronicamente;

d. A seguito della firma elettronica, il sistema genera una registrazione di carico sul corrispondente registro cronologico (registro cronologico associato all'attività di trasporto).

Ovviamente in questo caso specifico i dati anagrafici del produttore e del trasportatore sono uguali perché si riferiscono alla stessa azienda.

6) **Nel caso in cui l'azienda di autospurgo sia anche iscritta come produttore/detentore di rifiuti speciali**, viene effettuato quanto segue:
   - Il delegato iscritto nell'attività di produttore/detentore di rifiuti speciali registra i rifiuti prodotti nel **Registro Cronologico** (*cfr. Guida Utente Produttori*) con una singola registrazione cronologica relativa alla somma dei rifiuti prodotti durante il giro di manutenzione e riporta il luogo di partenza del trasporto. Tale registrazione deve essere eseguita prima dell'inizio del trasporto.
   - Effettua la riconciliazione della scheda SISTRI in bianco precedentemente consegnata al conducente inserendo il codice della scheda;
   - Compila la **Schede SISTRI Area Movimentazione** (*cfr. Guida Utente Produttori*), relativa alla movimentazione del rifiuto generato durante l'attività di manutenzione e la firma elettronicamente.
   - Associa la scheda al registro cronologico generando e firmando elettronicamente una registrazione di scarico;
   - Il delegato iscritto nell'attività di trasporto prosegue la compilazione della scheda per la parte di sua competenza, inserisce data e ora di presa in carico del rifiuto e la firma elettronicamente;
   - A seguito della firma elettronica, il sistema genera una registrazione di carico sul corrispondente registro cronologico (registro cronologico associato all'attività di trasporto).
7) I passi successivi sono comuni ad entrambi i casi (azienda non iscritta o iscritta come produttore).
8) il conducente attiva la Black Box (2.4) inserendovi il dispositivo USB (2.3).
9) La consegna all'impianto di gestione avviene secondo la procedura generale in cui il trasportatore e l'impianto sono iscritti.

Nel caso in cui l'azienda sia iscritta come produttore, la compilazione delle schede SISTRI Area movimentazione nelle sezioni produttore e trasportatore da parte dell'impresa di manutenzione delle reti fognarie può avvenire anche da parte di uno stesso delegato che compila la sezione successiva o precedente utilizzando la funzionalità di compilazione per conto terzi. L'altro delegato successivamente firma la parte di propria competenza per conferma.

5.4.7 Procedure per la gestione dei veicoli fuori uso (ELV)

Caratteristiche del registro cronologico del concessionario, del gestore case costruttrici, dell'automercato

Il delegato del concessionario/gestore case costruttrici/automercato deve annotare nell'Area Registro Cronologico, entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto, le informazioni relative al numero e al peso dei veicoli fuori uso detenuti.

Deve essere effettuata un'operazione di carico per ogni veicolo detenuto. Pertanto anche qualora più veicoli vengano movimentati con un unico viaggio di trasporto devono essere effettuate più operazioni di carico, una per ogni veicolo che si vuole movimentare. Devono essere, inoltre, inseriti i riferimenti del certificato di rottamazione previsto dall'art. 5 D.lgs. 209/03 ed dall'art. 231 D. Lgs. 152/06. L'originale di tale certificato dovrà essere conservato presso la propria sede.

Caratteristiche del registro cronologico autodemolitori/rottamatori

I centri di raccolta (demolizione/rottamazione) iscritti al SISTRI:

- **Per le attività di gestione dei veicoli fuori uso e loro parti** potranno effettuare le registrazioni di carico sul registro cronologico selezionando la voce "veicoli". In questo modo devono essere annotati esclusivamente i rifiuti ricevuti da terzi per la specifica attività di autodemolizione, ossia solo i rifiuti identificati dai CER relativi ai veicoli e loro parti (1601xx).
- **Per le attività gestione di altre tipologie di rifiuti** (altri rottami metallici, RAEE, imballaggi….) ricevuti da terzi, potranno effettuare le registrazioni sul registro cronologico selezionando la voce "altri rifiuti". In detto modo devono essere annotati esclusivamente i rifiuti con codici CER diversi da quelli specifici per l'autodemolizione ed il cui trattamento è espressamente previsto nel provvedimento autorizzativo dell'impianto di demolizione/rottamazione.

I centri di raccolta (demolizione/rottamazione) sono iscritti al SISTRI anche come produttori di rifiuti derivanti dall'attività di gestione esercitata. I rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione/ rottamazione devono essere annotati nel "registro produttori".

Registro cronologico con opzione gestore impianto di demolizione /rottamazione

Il registro cronologico del gestore dell'impianto di demolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Il gestore dell'impianto di demolizione e rottamazione, dopo aver cliccato il pulsante "gestore impianto di demolizione e rottamazione", deve annotare manualmente i soli veicoli fuori uso conferiti direttamente all'impianto di gestione da privati o da altri soggetti non iscritti al SISTRI. Per ogni veicolo è, inoltre, necessario segnalare l'origine (produttore), distinguendo se si tratta di privato o azienda. Nel caso di privato non è richiesta l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo.

Per l'annotazione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata un'operazione di carico per ogni veicolo in ingresso. Pertanto anche per i ritiri di più veicoli effettuati con un unico viaggio di trasporto devono essere effettuate più operazioni di carico, una per ogni veicolo ritirato. Devono essere, inoltre, inseriti i riferimenti del certificato di rottamazione previsto dall'art. 5 D.Lgs. 209/03 ed dall'art. 231 D.Lgs. 152/06. L'originale di tale certificato dovrà essere conservato presso il centro.

Ritiro di un veicolo fuori uso di proprietà di un soggetto privato

Il conferimento all'impianto di demolizione/rottamazione di un veicolo fuori uso di un soggetto privato può avvenire attraverso:

- un impresa di trasporto autorizzata ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il gestore dell''impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso, autorizzato come trasportatore ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La procedura da adottare è la seguente:

a) Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e compila la scheda Area di Movimentazione, inserendo i dati del proprietario del veicolo fuori uso. Nel caso in cui il proprietario richieda il ritiro presso un luogo differente dal proprio domicilio (es. presso piazzali o strade), il delegato dell'impresa di trasporto deve riportare l'indirizzo del luogo di effettivo ritiro del veicolo fuori uso e indicare nel campo annotazioni che il luogo di ritiro è differente dal domicilio del produttore non iscritto.
b) Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, il proprietario del veicolo sottoscrive le copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione dopo che il conducente ha riportato manualmente la data e l'ora di presa in carico. Il proprietario del veicolo ne trattiene una copia, mentre l'altra viene consegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.
c) Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB.
d) Successivamente alla presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il trasportatore, accede al sistema per inserire data ed ora della presa in carico dei rifiuti.
e) La consegna al centro di demolizione/rottamazione avviene secondo le normali procedure (trasportatore iscritto➔impianto di gestione).

Ritiro del veicolo da parte del gestore dell'impianto di demolizione/rottamazione su incarico del concessionario/casa costruttrice/automercato presso il domicilio del proprietario del veicolo

La procedura da adottare è la seguente:

a) Il delegato del concessionario/casa costruttrice/automercato deve compilare la scheda SISTRI Area di movimentazione almeno quattro ore prima della movimentazione del veicolo fuori uso, indicandone, nel campo annotazioni, l'effettiva ubicazione, cioè l'indirizzo del proprietario del veicolo stesso.
b) Il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda SISTRI Area Movimentazione (cfr. Guida Utente Trasportatore) inserendo il percorso e le altre informazioni necessarie. Il percorso da indicare è

quello che va dall'indirizzo del proprietario del veicolo al centro di demolizione/rottamazione.

c) Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, il proprietario del veicolo sottoscrive le copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione dopo che il conducente ha riportato manualmente la data e l'ora di presa in carico. Ne trattiene una copia, mentre l'altra viene consegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.
d) Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB.
e) Successivamente alla presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il trasportatore, accede al sistema per inserire data ed ora della presa in carico dei rifiuti.
f) La consegna al centro di demolizione/rottamazione avviene secondo le normali procedure (trasportatore iscritto➔impianto di gestione).

Ritiro dei veicoli fuori uso da parte del gestore dell'impianto di demolizione/rottamazione su incarico del concessionario/casa costruttrice/automercato in un sito diverso dalla sede dell'attività del concessionario/ casa costruttrice/automercato

La procedura da adottare è la seguente:

a) Il delegato del concessionario/casa costruttrice/automercato deve compilare la scheda Area di movimentazione almeno quattro ore prima della movimentazione dei rifiuti, riportando l'indirizzo del sito dove sono depositati i veicoli.
b) Il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda SISTRI Area Movimentazione (cfr. Guida Utente Trasportatore) inserendo il percorso e le altre informazioni necessarie. Il percorso da indicare è quello che va dal sito dove sono depositati i veicoli al centro di demolizione/rottamazione.
c) Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, il responsabile del sito di deposito sottoscrive le copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione dopo che il conducente ha riportato manualmente la data e l'ora di presa in carico. Ne trattiene una copia, mentre l'altra viene consegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.
d) Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB.
e) Successivamente alla presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il trasportatore, accede al sistema per inserire data ed ora della presa in carico dei rifiuti.
f) La consegna al centro di demolizione/rottamazione avviene secondo le normali procedure (trasportatore iscritto➔impianto di gestione).

Conferimento di parti di veicolo fuori uso all'impianto di demolizione e rottamazione da parte di uno dei seguenti trasportatori iscritti a SISTRI:

- trasportatore autorizzato ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- produttore iniziale che trasporta i propri rifiuti pericolosi autorizzato ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il gestore dell''impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso, autorizzato come trasportatore ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- produttore iniziale che trasporta i propri rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che ha scelto di aderire volontariamente al SISTRI

In tali casi seguono le normali procedure previste nel caso di **trasportatore iscritto -> impianto di gestione rifiuti**.

Conferimento diretto ad impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso da parte di produttore non iscritto

Per quanto riguarda i veicoli a fine vita, in caso di conferimento diretto del veicolo fuori uso da parte di un soggetto privato senza attività di trasporto all'impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso, il gestore dell'impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso annota manualmente su registro "veicoli" i veicoli conferiti direttamente all'impianto di gestione.

Tracciabilità delle operazioni di bonifica del veicolo

Per garantire la tracciabilità del veicolo, è opportuno che l'ID assegnato dal sistema SISTRI all'operazione di carico del veicolo fuori uso (16.01.04*) venga indicato dal delegato dell'impianto di demolizione nel campo annotazioni della voce del registro cronologico relativa all'operazione di carico del corrispondente veicolo bonificato (CER 16.01.06) e successivamente nelle operazioni di scarico, relative allo stesso veicolo, al momento del conferimento presso l'impianto di frantumazione o altro impianto autorizzato.

5.4.8 Procedura relativa ai veicoli fuori uso di competenza dell'agenzia del demanio

L'Agenzia del Demanio è produttore di rifiuti pericolosi costituiti dai veicoli afferenti all'Erario dello Stato a seguito di provvedimenti definitivi di confisca amministrativa per violazione alle norme del codice della strada e nel caso in cui i veicoli siano abbandonati, cioè non ritirati dal proprietario ai sensi del D.P.R. 189/2001. Le filiali dell'Agenzia si iscrivono al SISTRI come unità locali dell'Agenzia del Demanio.

Il conferimento presso il centro di raccolta di demolizione/rottamazione dei veicoli fuori uso da parte dell'Agenzia del Demanio deve seguire procedure differenti, a seconda che il veicolo da avviare a trattamento sia detenuto presso una depositeria giudiziaria o presso un custode acquirente.

1) Procedura per veicolo detenuto presso depositeria giudiziaria

a) Se il veicolo si trova presso una depositeria giudiziaria, l'Agenzia del demanio con le relative filiali, in veste di produttore, è iscritta al SISTRI. L'annotazione di carico, effettuata da uno dei delegati iscritti al SISTRI, avviene entro dieci 10 dalla produzione dei rifiuti e, comunque, almeno 4 ore prima della movimentazione dello stesso, indicando, in un apposito campo, l'effettiva ubicazione dei veicoli cioè l'indirizzo del detentore che li custodisce e la ragione sociale di questo soggetto.

b) Quando l'Agenzia vuole movimentare i veicoli compila la scheda SISTRI area movimentazione almeno 4 ore prima della movimentazione stessa.

c) Il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda SISTRI Area Movimentazione (cfr. Guida Utente Trasportatore) inserendo il percorso e le altre informazioni necessarie. Il percorso da indicare è quello che va dal luogo di deposito dei veicoli (depositeria giudiziaria) al centro di demolizione / rottamazione.

d) Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, il responsabile della depositeria giudiziaria sottoscrive le copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione dopo che il conducente ha riportato manualmente la data e l'ora di presa in carico. Il responsabile della depositeria trattiene una copia, mentre l'altra viene consegnata al conducente affinché accompagni il trasporto.

e) Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box inserendovi il dispositivo USB.

f) Successivamente alla presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il trasportatore, accede al sistema per inserire data ed ora della presa in carico dei rifiuti.

g) La consegna al centro di demolizione/rottamazione avviene secondo le normali procedure (trasportatore iscritto➔impianto di gestione).

2). Procedura per veicolo detenuto presso custode acquirente

Se il veicolo si trova presso un custode acquirente direttamente autorizzato all'attività di demolizione o che, all'interno dell'ATI, garantisca la presenza di soggetti autorizzati all'attività di autodemolizione, si applicano le procedure indicate al punto 1.

Qualora non sussistano dette condizioni, il custode acquirente, in analogia a quanto stabilito per il Concessionario di veicoli, deve iscriversi come produttore di rifiuti e seguire le normali procedure per la movimentazione dei veicoli fuori uso, fermo restando che il Demanio non dovrà iscrivere tali carichi nel suo registro cronologico.

5.4.9. Trasbordo totale o parziale di un rifiuto

Trasbordo totale di un rifiuto

Il trasportatore deve aprire una nuova scheda SISTRI Area Movimentazione per la quantità da trasbordare, compilando la parte del produttore e specificando se si tratta di trasbordo totale o parziale. Deve essere indicato anche il punto in cui è avvenuto il trasbordo. Di seguito la procedura:

1. Il delegato dell'azienda di trasporto entra in modifica sulla **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, riporta l'annotazione relativa al trasbordo totale o parziale e le motivazioni e i dettagli del trasbordo;
    a. Il delegato clicca sull'apposito bottone per aprire una scheda "figlia" della scheda originaria che serve ad accompagnare il rifiuto oggetto di trasbordo.
2. La nuova scheda deve riportare le seguenti informazioni:
    a. I dati anagrafici del trasportatore originario come produttore non iscritto.

b. Le stesse caratteristiche qualitative del rifiuto riportate nella scheda SISTRI “padre”.
c. La quantità del rifiuto che deve essere trasbordata su altro mezzo.
d. Il luogo in cui avviene il trasbordo
e. il trasportatore che deve effettuare il trasporto della quantità di rifiuto oggetto di trasbordo
f. l’impianto di destinazione
g. L’annotazione relativa al trasbordo che include:
    i. Le motivazioni che hanno reso necessario il trasbordo
    ii. Il codice SISTRI della scheda padre

3. Il delegato dell’azienda di trasporto originaria salva e firma la nuova scheda SISTRI (scheda “figlia”)
4. Alla firma del trasportatore originario della scheda figlia vengono inviate le notifiche a tutti i soggetti associati alla scheda padre e alla scheda figlia.
5. La compilazione della scheda figlia da parte del delegato dell’azienda di trasporto che dovrà raccogliere e trasportare i rifiuti parzialmente trasbordati è analoga al caso generale.
6. Il conducente dell’azienda di trasporto indicato nella scheda figlia si reca presso il luogo di trasbordo ed effettua il carico del rifiuto. Inserisce la data e l’ora di presa in carico del rifiuto su due schede cartacee che riportano le informazioni dell’originale firmata elettronicamente. Le due copie vengono sottoscritte dai due conducenti. Una copia rimane al conducente della prima azienda di trasporto e l’altra accompagna il trasporto della quantità trasbordata.
7. La presa in carico del rifiuto da parte del nuovo trasportatore viene comunicata al SISTRI dal delegato dell’azienda di trasporto, in modo manuale, sulla scheda SISTRI Area Movimentazione. La presa in carico del nuovo trasportatore genera la registrazione di carico sul suo registro cronologico e la registrazione di scarico (di quantità pari a quella della scheda “figlia”) sul registro cronologico del trasportatore originario.
8. In caso di trasbordo parziale, quando il trasportatore originario consegna la parte restante del rifiuto al soggetto successivo (sia esso il destinatario o un altro trasportatore/operatore logistico in caso intermodale), viene generata un’ulteriore registrazione di scarico sul registro del trasportatore con quantità pari alla quantità residua, in modo da colmare la differenza tra carico e scarichi.
9. Dal punto di vista del destinatario non ci sono differenze perché vedrà semplicemente arrivare più schede SISTRI che gestirà con la normale procedura di accettazione/respingimento. All’atto della firma del destinatario, se si tratta di scheda SISTRI “figlia”, verrà notificato anche il produttore indicato nella scheda SISTRI “padre” (se iscritto al SISTRI), altrimenti sarà cura del destinatario trasmettere la copia cartacea.

Nel caso il trasbordo avvenga su più mezzi, dovranno essere aperte altrettante schede figlie ognuna per accompagnare le quantità caricate sui singoli mezzi.

5.4.10. Modifica dell'operazione di trattamento prima del conferimento

Questa procedura consente all'impianto di destinazione di non respingere l'intero carico nel caso di erronea indicazione, da parte del produttore, dell'operazione di trattamento.

a. prima di accettare e firmare la scheda il delegato dell'impianto di destinazione deve far correggere la scheda al produttore. Se il delegato dell'impianto di destinazione firma la scheda per accettazione questa non può più essere modificata, in quanto il produttore non è più responsabile del conferimento dei rifiuti e diventa onere dell'impianto giustificare l'errore.
b. Dopo la segnalazione da parte dell'impianto Il produttore accede in modifica alla scheda, riporta l'operazione corretta nel campo annotazioni e firma.
c. il delegato produttore accede poi alla registrazione di scarico per correggere l'operazione e firma la modifica.
d. Una volta che il produttore ha riportato e sottoscritto la correzione nel campo annotazioni della **Scheda SISTRI Area Movimentazione** il delegato dell'impianto di destinazione firma la scheda per accettazione.

5.4.11. Compilazione per conto del trasportatore dei propri rifiuti non pericolosi da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento

L'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.

In particolare:

1) Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento accede al SISTRI e scarica un determinato numero di schede SISTRI Area Movimentazione compilate automaticamente dal SISTRI nel modo seguente:
    a. ogni scheda è prenumerata con codice SISTRI;
    b. i dati anagrafici del destinatario sono precaricati con i dati del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
2) Il delegato consegna le schede scaricate in formato elettronico o in formato cartaceo al trasportatore di propri rifiuti non pericolosi.
3) Ad ogni conferimento verso il centro di raccolta o piattaforma di conferimento il trasportatore di propri rifiuti non pericolosi compila una delle schede ricevute come al punto precedente, riportando le

informazioni qualitative e quantitative del rifiuto e i dati del trasporto e ne produce una copia. Entrambe le copie vengono sottoscritte da un responsabile dell'azienda che trasporta i propri rifiuti.

4) Il trasportatore di propri rifiuti si reca presso il centro di raccolta o piattaforma di conferimento ed effettua lo scarico del rifiuto consegnando entrambe le copie.
5) Il delegato sottoscrive una copia che restituisce al trasportatore di propri rifiuti.
6) Entro due giorni dal conferimento, il delegato inserisce i dati della scheda cartacea nel SISTRI effettuando una compilazione conto terzi della scheda di tipo "Trasportatore di propri rifiuti" e richiamando il codice prestampato nella copia cartacea.

Nel caso in cui il trasportatore di propri rifiuti non pericolosi sia iscritto al SISTRI si applica la procedura del caso generale.

5.4.12. Movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15

Gli impianti in questione, come da decreto si iscrivono come Centro di Raccolta. I centri di raccolta di rifiuti urbani della Regione Campania applicano la procedura generale definita per il caso in cui produttore e trasportatore sono iscritti e utilizzano come scheda "produttore" la scheda dei comuni Regione Campania.

Pertanto, la seguente procedura si applica ai centri di raccolta fuori Regione Campania:

1) Il delegato dell'impianto comunale o intercomunale, iscritto come Centro di Raccolta, compila e firma la sezione produttore della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE;
2) Inserisce un trasportatore, anche se presente in anagrafica, come soggetto non iscritto, perché lo sta richiamando per il trasporto di rifiuti urbani, che al di fuori della Regione Campania, non è sottoposto ai vincoli di tracciabilità del SISTRI .
3) Inserisce l'impianto come nel caso generale
4) Riporta l'annotazione che indica la particolare tipologia di conferimento
5) Salva e firma la scheda.
6) Al momento del carico da parte del trasportatore, vengono stampate due copie della scheda SISTRI sulle quali vengono riportate la data e l'ora della presa in consegna del rifiuto.
7) Il delegato dell'impianto comunale o intercomunale inserisce in modifica un'altra annotazione per riportare la targa del mezzo e la data e ora di presa in consegna e firma nuovamente la scheda.
8) Vengono stampate due copie cartacee. Una copia rimane all'impianto e l'altra accompagna il rifiuto fino all'impianto finale.
9) Il delegato dell'impianto di partenza, prima dell'avvio della movimentazione, sul collega la scheda SISTRI al registro cronologico associato alla categoria di iscrizione "Centro di Raccolta" generando la corrispondente registrazione di scarico e firma la registrazione

10) Il conducente giunge presso l'impianto di destinazione per la consegna del rifiuto.

A seguito della firma per accettazione del delegato dell'impianto di destinazione finale il SISTRI invia la notifica all'impianto comunale o intercomunale.

5.4.13. Gestione fanghi destinati allo spandimento in agricoltura

La procedura per la gestione dei fanghi destinati allo spandimento in agricoltura è la seguente:

1) Il produttore, nel compilare la **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, indica, come destinatario, l'azienda che detiene l'autorizzazione per l'attività R10 ("Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia") che, in generale, risulta iscritta con un'unità locale distinta dal luogo dove materialmente è stata autorizzata e viene svolta l'attività in questione. Pertanto, il produttore deve riportare nel campo annotazioni il luogo fisico in cui viene effettuato il recupero dei fanghi.
2) Il trasportatore, nell'effettuare la pianificazione del viaggio, imposta, come destinazione, il luogo indicato dal produttore nel campo annotazioni.
3) Il conducente si reca presso il luogo di recupero dei fanghi per effettuare lo scarico.
4) L'accettazione del rifiuto viene effettuata da un responsabile dell'azienda autorizzata all'attività R10, il quale sottoscrive la scheda cartacea con data e ora del conferimento.
5) La scheda cartacea viene poi consegnata dall'impianto autorizzato al produttore per attestare l'assolvimento della responsabilità per il corretto recupero dei fanghi.
6) Il trasportatore compila la scheda per conto dell'impianto indicando la data, l'ora e l'esito positivo del conferimento.

5.4.14. Cambio del destinatario durante il trasporto

Questa fattispecie si verifica quando, a trasporto avviato, per ragioni non prevedibili, non sussistano più le condizioni logistiche o tecniche per il conferimento all'impianto di destinazione. Segue la procedura:

1. Il delegato produttore annulla la scheda indicando la motivazione nel campo annotazioni.
2. Il sistema notifica tutti i soggetti coinvolti nella scheda SISTRI annullata.
3. Il delegato produttore crea una nuova scheda SISTRI Area Movimentazione riportando, lo stesso trasportatore e il nuovo destinatario. Nel caso intermodale, riporta gli stessi trasportatori che al momento dell'annullamento hanno già completato il trasporto o il cui trasporto è in corso, mentre i trasportatori successivi possono essere diversi (essendo cambiata la destinazione anche il percorso rimanente e, quindi, i trasportatori/terminalisti possono cambiare).
4. I trasportatori che hanno già effettuato il trasporto annullano manualmente le registrazioni di carico e scarico associate alla scheda annullata e riportano i dati del trasporto effettuato nella nuova scheda generando nuove registrazioni di carico e scarico sui rispettivi registri entro due giorni dall'annullamento.

5. Il conducente che sta trasportando i rifiuti riporta nel campo annotazioni l'informazione che la scheda corrente è annullata per cambio destinatario e sostituita da una nuova scheda di cui riporta il codice.
6. Il delegato dell'azienda di trasporto che sta effettuando il trasporto al momento dell'annullamento della vecchia scheda e la creazione della nuova scheda, annulla la registrazione di carico associata alla scheda annullata e accede alla nuova scheda per inserire e firmare la data e l'ora di presa in carico del rifiuto. Questa azione genera una registrazione di scarico nel registro del trasportatore precedente se presente e una registrazione di carico sul proprio registro.
7. All'arrivo del mezzo presso l'impianto, il personale addetto verifica la rispondenza delle informazioni contenute nel campo annotazioni della scheda cartacea consegnata dal conducete con quanto riportato dal sistema SISTRI e procede alle operazioni di accettazione nelle modalità consuete.
8. Anche nel caso di passaggio intermodale la procedura è analoga al caso generale

5.4.15. Gestione delle differenze fra peso dichiarato e peso verificato a destino

All'accettazione del rifiuto da parte del destinatario viene inviata dal sistema una mail certificata contenente:

- Produttore
- Trasportatore
- Destinatario
- Codice CER
- Quantità indicata dal produttore (Kg)
- Quantità accettata a destino (Kg)
- Codice Operazione

Il peso verificato a destino viene inoltre automaticamente inserito dal sistema nel registro cronologico del produttore nel campo "peso verificato a destino". Quindi una volta completata l'operazione di scarico presso l'impianto di destinazione del rifiuto, sul registro cronologico del produttore si troverà sia il peso del rifiuto dichiarato dal produttore medesimo al momento della movimentazione del rifiuto che, in un campo separato, il peso verificato dal destinatario. In ogni caso, anche in presenza di differenze fra il peso dichiarato e quello verificato a destino, il peso dichiarato non va successivamente modificato, né vanno in alcun modo effettuate operazioni di carico o scarico virtuali finalizzate al "pareggiamento" della differenza fra peso dichiarato e peso verificato. E' evidente che le differenze fra peso verificato a destino e peso dichiarato devono essere tecnicamente giustificabili, anche in previsione di attività di controllo da parte degli enti di competenza. Ad esempio, le differenze possono essere dovute fra l'altro al fatto che:

- il peso dichiarato è in realtà un peso stimato, dovuto all'assenza di pesatura da parte del produttore, mentre il destinatario pesa sempre il rifiuto all'atto dell'accettazione;
- i sistemi di pesatura del produttore e del destinatario sono tarati in modo differente;

- la tara (sostanzialmente il veicolo che effettua il trasporto) può avere variazioni di peso dovuti a pioggia, parziale riempimento / svuotamento dei serbatoi di gasolio;
- il rifiuto può andare soggetto a perdite di peso dovuto ad evaporazione, o ad aumenti di peso dovuto ad aumento dell'umidità;

Il produttore dovrebbe – specialmente in caso di grandi quantità di rifiuto smaltito – scambiarsi informazioni con lo smaltitore relativamente alle modalità delle operazioni di carico e scarico, alle modalità di pesatura e di stima del peso del rifiuto, con l'obiettivo di adottare delle procedure volte a minimizzare la differenza fra peso dichiarato e peso verificato a destino.

6. Aspetti relativi all'iscrizione ed alle modifiche dell'iscrizione

6.1 Calcolo dei dipendenti

In questa sezione vengono descritti i criteri da seguire per la determinazione del numero dei dipendenti di ciascuna azienda od unità locale ai fini dell'iscrizione al Sistri. Il numero di dipendenti ha rilevanza sia ai fini della determinazione dell'obbligo di iscrizione (ad esempio, i soggetti che producono rifiuti non pericolosi e che hanno un numero di dipendenti inferiori a dieci non sono soggetti ad iscrizione), sia ai fini del calcolo dei contributi per le unità locali.

Riferimenti normativi. L'art. 188 ter del D.Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 16 del D.Lgs 3 dicembre 2010 N.205, concernente le "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.", stabilisce che ai fini dell'iscrizione "il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite".

Metodologia di calcolo. Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.

Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA)

Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

Ulteriori precisazioni.

Con la dizione "lavoro indipendente" si indicano le posizioni di "lavoro autonomo" che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione lesole prestazioni che abbiano caratteristiche stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente, con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.

In base a quanto sopra devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:

- lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tal caso, in una situazione di assenza prolungata, viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine);
- lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno (rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale esclusivamente nell'unità locale);
- lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell'unità locale (superiore a 30 gg/anno);
- lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell'entità dell'orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
- stagisti;

devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:

- lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell'unità locale (inferiore a 30gg/anno);
- lavoratori in somministrazione;
- lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell'arco di un anno solare);
- lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;

- lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.

Va inoltre ricordato che per calcolare il numero di dipendenti della singola unità locale occorre fare riferimento al numero medio degli addetti nell'anno solare precedente a quello a cui si riferisce il pagamento del contributo, indipendentemente dalla chiusura del bilancio.

6.2. Conguaglio dei contributi

Ai sensi di quanto disposto dall'art 4 del d.m. 17 dicembre 2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l'obbligo di versare un contributo annuale per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'importo del contributo dovuto è stato indicato nell'Allegato II dello stesso DM.

Con il successivo art.6 del d.m. 9 luglio 2010 è stata disposta una significativa riduzione dell'entità dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi. Al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno già provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. Con l'articolo 7 del Testo Unico Sistri viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all'anno solare a partire del 2011. (vedi capitolo 6.2.1)

In relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si è venuta a determinare, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, si è deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 del d.m. 9 luglio 2010 - e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonché ai Comuni con meno di 5000 abitanti - di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull'entità dei contributi dovuti per l'anno 2011, rimasti immutati rispetto all'anno precedente.

Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120€, il seguente quadro di riferimento:

Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi

Numero di addetti	Produzione di rifiuti pericolosi	Conguaglio
da 1 a 5	Fino a 200 kg	Nessun contributo per il 2011 Riduzione di 20€ del contributo per il 2012
da 1 a 5	Da 200 a 400 kg	Nessun contributo per il 2011
da 6 a 10	Fino a 400 kg	Nessun contributo per il 2011

Imprenditori agricoli

Numero di addetti	Produzione di rifiuti pericolosi	Conguaglio
da 1 a 5	Fino a 200 kg	Nessun contributo fino al 2013 (30€ per 3 annualità)
da 1 a 5	Da 200 a 400 kg	Nessun contributo per il 2011 Riduzione di 20€ del contributo per il 2012

da 6 a 10	Fino a 400 kg	Nessun contributo per il 2011 Riduzione di 20€ del contributo per il 2012

Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011.

Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall'eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.

Secondo quanto disposto al comma terzo dell'art 6 del d.m. 9 luglio 2010, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it , via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l'applicazione Gestione Aziende che sarà a breve resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla "documentazione a supporto" va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010, la stessa da riportare nel MUD 2010.

Si ricorda che, come stabilito dall'allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

6.2.1 Fac-simile estratto dal Testo Unico Sistri

ART. 7

(Contributo di iscrizione al SISTRI)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

4. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti

operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.sistri.it.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6.3. Variazione dati del delegato

In base all'art. 3, comma 10, del DM 17/12/2009, "Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.". Qualora la variazione del delegato sia associata ad una variazione del Legale Rappresentante i corrispondenti dispositivi sono ritirati dall'Impresa presso i siti di distribuzione competenti secondo quanto definito nell'Allegato IA. In tutti gli altri casi la personalizzazione del token con il nuovo certificato a sarà eseguibile da remoto utilizzando il medesimo token già disponibile all'utente. o

Ove si manifestasse la necessità di variazione del delegato, andrà contattato il SISTRI al numero **800 00 38 36** oppure alla casella mail iscrizionemail@sistri.it oppure, accedendo all'applicazione "Gestione Aziende" (disponibile a breve) nell'area autenticata del portale SISTRI, indicando le seguenti informazioni:

1) Numero di iscrizione al SISTRI;
2) Ragione sociale e indirizzo dell'azienda;
3) Unità locale del delegato che deve essere sostituito/cancellato;
4) Nome del delegato da sostituire o cancellare;
5) Dati anagrafici del nuovo delegato.

L'impresa dovrà altresì trasmettere al SISTRI, alla casella mail iscrizionemail@sistri.it il documento di autocertificazione debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che autorizzi il cambiamento di delegato.

6.4. Variazione dati anagrafici azienda o cessazione attività

In base all'art. 3, comma 7, del DM 17/12/2009, "In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla

restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo Black Box ad una delle officine autorizzate all'installazione."

In base all'art 3, comma 9, del DM 17/12/2009 " In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI"

7. Cosa fare in caso di

7.1. Assenza temporanea di connessione

In base all'art. 6 comma 4 del DM 17/12/2009, modificato dall'art. 5 del DM 9 /07/2010,, "Nel caso in cui uno soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima."

Il comma 2 dello stesso articolo sancisce che "Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI"

8. Le guide

Questo capitolo è stato sostituito dalle tre Guide Utente Operatore, Trasportatore e Smaltitore pubblicate sul Portale SISTRI al seguente indirizzo www.sistri.it e disponibili nella sezione "Documenti - Manuali e Guide".